Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 — **Roma — Martedì 18 Febbraio** — **Numero 40**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

I signori Senatori sono pregati d'intervenire alla riunione che avrà luogo *mercoledì 19 febbraio corrente, alle ore 15*, nella sala delle conferenze del Palazzo del Senato, per l'estrazione a sorte delle Deputazioni incaricate di ricevere le LL. MM. ed i Principi della Reale Famiglia, nell'occasione della solenne funzione della riapertura del Parlamento; successivamente si procederà ad una seconda estrazione a sorte per ripartire, fra i signori Senatori presenti all'adunanza, i biglietti d'invito per la seduta Reale, che il Ministero dell'Interno avrà rimesso al Senato.

MINISTERO DELL' INTERNO

Si avvertono gli onorevoli signori Senatori e Deputati, che la Seduta Reale per l'inaugurazione della seconda Sessione della XXI Legislatura avrà luogo alle ore 10,30 del giorno 20 corrente, nell'Aula del Senato.

I signori Senatori e Deputati sono pregati d'intervenirvi.

Mediante la semplice esibizione della medaglia parlamentare, Essi avranno facoltà di attraversare i cordoni della truppa.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 25 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato *A* alla presente legge, recanti l'abolizione del dazio interno sui farinacei e altre riforme nei dazi di consumo.

Art. 2.

Sono approvate le disposizioni recate dall'allegato *B* alla presente legge, che stabiliscono nuove norme per l'applicazione della tassa sulle polveri piriche e sugli altri esplodenti.

Art. 3.

Sono approvate le disposizioni dell'allegato *C* alla presente legge, relative alle tasse sugli affari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
CARCANO.
DI BROGLIO.
GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

ALLEGATO A.

Abolizione del dazio interno sui farinacei e altre riforme sui dazi di consumo.

Art. 1.

Il dazio sul consumo dei prodotti farinacei (farine, pane e paste, di frumento o di altri cereali), imposto dai Comuni in base agli articoli 12 e 13 della legge (testo unico) 15 aprile 1897, n. 161, cesserà di essere applicato nei termini e secondo le norme stabilite dal seguente articolo 2.

Dal giorno della pubblicazione della presente legge, i Comuni non potranno più imporre alcun nuovo o maggiore dazio sui detti prodotti farinacei, e non potranno più riscuotere su di essi se non quei dazi che già fossero regolarmente approvati e applicati al 1° novembre 1901.

Art. 2.

La cessazione del dazio sui farinacei avrà effetto gradatamente, e cioè:

A) *Per i Comuni chiusi*, salvo le eccezioni indicate nell'articolo 5, il dazio sulle farine di frumento, e proporzionalmente quello sugli altri farinacei:

dal 1° luglio 1902 sarà ridotto alla misura di lire due per quintale;

dal 1° luglio 1903 sarà ridotto alla misura di una lira per quintale;

e col 30 giugno 1904 cesserà interamente di avere effetto.

B) *Nei Comuni aperti* il dazio sulle farine e sugli altri prodotti farinacei cesserà interamente col 31 dicembre 1902.

Art. 3.

Dal giorno della cessazione totale o parziale del dazio, come è determinato nell'articolo precedente, fino a che non sia provveduto ad un generale riordinamento dei tributi locali, sarà corrisposta dallo Stato una quota di concorso, mediante annuo assegno, a favore dei singoli bilanci comunali, in ragione di otto decimi del provento lordo del dazio cessato, per i Comuni chiusi, e di sette decimi del provento stesso, per i Comuni aperti.

Tali quote di concorso potranno essere concesse, in tutto od in parte, anche ai Comuni che dal 1° gennaio 1901 abbiano abolito il dazio sui farinacei, quando, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 20, non possano altrimenti provvedere al pareggio del loro bilancio.

Art. 4.

L'ammontare del provento, su cui dovrà determinarsi la quota di concorso a carico dello Stato, sarà desunto:

a) per i Comuni chiusi: dalle quantità dei prodotti farinacei sdaziati nell'anno 1900, applicando ad esse le aliquote delle rispettive tariffe in vigore al 1° novembre 1901:

b) per i Comuni aperti: dall'effettivo reddito accertato nell'anno 1900 per dazio sui farinacei.

Per i Comuni chiusi aventi parte della popolazione fuori del recinto daziario, all'ammontare del provento calcolato ai termini del precedente alinea *a)* sarà aggiunto quello del reddito effettivamente accertato nella frazione aperta, come all'alinea *b)*; e la quota di concorso a carico dello Stato relativa a quest'ultimo reddito, sarà computata nella ragione di sette decimi.

Art. 5.

Nei Comuni chiusi, nei quali il provento del dazio sui farinacei, accertato a' termini dell'articolo 4 della presente legge, importi una somma superiore al 40 per cento del reddito totale daziario rispettivamente ottenuto nell'anno 1900, e in quei Comuni nei quali l'aliquota del dazio sulle farine di frumento sia superiore a lire cinque per quintale, la cessazione del dazio sui farinacei potrà essere attuata gradatamente in un maggior numero di anni, come sarà stabilito, esaminate le speciali circostanze, dalle Commissioni di cui agli articoli 19 e seguenti.

In ogni caso, però, dal 1° gennaio 1903 il dazio sulle farine di frumento dovrà essere ridotto a misura non superiore a lire tre per quintale, e in proporzione dovranno essere ridotti i dazi per ciascuno degli altri prodotti farinacei.

I Comuni, e in loro mancanza i Prefetti, valendosi delle facoltà sancite nell'articolo 62, n. 1 e 2 del Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale del 19 settembre 1899, n. 394, provvederanno a che nei prezzi di vendita delle farine e dei loro derivati sia tenuto conto della riduzione corrispondente alla diminuzione o cessazione del dazio.

Art. 6.

I Comuni chiusi, nei quali anteriormente alla promulgazione della presente legge, il reddito del dazio sugli alimenti farinacei non superi il 6 per cento del reddito daziario totale, quando vogliano farlo cessare interamente prima delle epoche stabilite dall'articolo 2 avranno diritto alla corresponsione della relativa quota di concorso a carico dello Stato nella misura stabilita dall'articolo 3, con effetto dal giorno in cui seguirà tale cessazione.

Art. 7.

A favore dei Comuni nei quali viene a cessare il dazio sui farinacei, è assegnata, con effetto dal giorno in cui seguirà tale cessazione, la tassa sulla fabbricazione delle acque gassose e la tassa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici.

I Comuni riscuoteranno le dette tasse a norma delle leggi e dei Regolamenti vigenti.

Continuerà ad essere riscossa per conto dello Stato la sopratassa di confine sulle acque gassose provenienti dall'estero.

I Comuni, i quali già abbiano aboliti i dazi sui farinacei anteriormente alla promulgazione della presente legge, ed i Comuni nei quali alla stessa data il reddito del dazio su tali prodotti non superi il 6 per cento del reddito daziario totale, godranno del provento delle due tasse considerate nel presente articolo con effetto dal 1° luglio 1902.

Art. 8.

Fino a che rimangono in vigore le Convenzioni approvate con le leggi 20 luglio 1890, n. 698, e 28 giugno 1892, n. 298, nei Comuni di Roma e di Napoli saranno applicate le disposizioni della presente legge, escluse quelle recate dagli articoli 3 e 7, rimanendo però invariate le annualità corrisposte dallo Stato ai Comuni stessi.

Art. 9.

Nei Comuni chiusi, nei Comuni aperti e nelle porzioni di territorio dei Comuni chiusi poste fuori della cinta daziaria, si potrà riscuotere il dazio consumo:

a) sulle *carni* bovine, equine, ovine e suine, mediante tassa da commisurarsi sul peso o per ogni capo di bestiame destinato alla macellazione:

b) sui *foraggi*, mediante una tassa annua fissa per ogni capo delle varie specie di equini;

c) sui *materiali* impiegati nelle costruzioni di edificî nuovi, o in notevoli rifacimenti di edificî già esistenti, mediante liquidazione da farsi, a fabbrica o lavoro ultimato, in base alle quantità accertate con computo metrico. Sono esenti i materiali impiegati nelle costruzioni e riparazioni di case rustiche e di opificî industriali nei Comuni aperti, e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi;

d) sul consumo del gaz luce e della energia elettrica per illuminazione o riscaldamento, mediante liquidazione da farsi alle

officine di produzione, a carico del fabbricante, il quale avrà diritto a rivalersene sui consumatori.

Art. 10.

A colmare le deficienze che tuttavia rimanessero nei bilanci comunali per effetto dell'attuazione della presente legge, fino a che non sia provveduto ad un generale riordinamento dei tributi locali, i Comuni potranno valersi dei seguenti mezzi:

a) aumento della sovraimposta sui terreni e fabbricati, secondo le norme di legge;

b) applicazione dei dazi di consumo governativi, con tariffa conforme alla tabella *A* annessa alla presente legge, e applicazione delle corrispondenti addizionali, senza che ciò importi un aumento del canone daziario dovuto allo Stato;

c) applicazione delle tasse locali, secondo le norme delle vigenti leggi.

Art. 11.

Nei Comuni, nei quali i dazi di consumo governativi e comunali sono riscossi direttamente per conto del Governo, la modificazione delle tariffe relative, nei limiti consentiti dalla legge, rimarrà avocata allo Stato, il quale vi provvederà nell'interesse della propria gestione, mediante decreto Reale, uditi la Commissione centrale di cui all'articolo 19, ed il Consiglio di Stato.

Art. 12.

Per quei Comuni che già non se ne siano valsi, cessa la facoltà data dall'articolo 15 della citata legge 15 aprile 1897, di aggiungere una tassa sulla vendita al minuto del vino, o di convertire la tassa stessa in aumento all'addizionale al dazio governativo.

È parimenti inibito ai Comuni chiusi e agli aperti di aumentare i dazi proprî già esistenti o di imporne di nuovi, a meno che agli aggravî di tariffa corrispondano diminuzioni o soppressioni dei dazi sui generi di prima necessità.

Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno effetto dal 1° dicembre 1901.

Art. 13.

La tassa di esercizio e rivendita, consentita dall'articolo 164, comma 3, della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164, potrà essere applicata, previe le debite autorizzazioni, con una tariffa progressivamente più elevata di quella recata dall'articolo 4 del Regolamento 24 dicembre 1870, n. 6137, alla quale sarà sostituita una tariffa per classi, fra i limiti minimi e massimi stabiliti dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

I singoli esercenti saranno classificati secondo l'importanza dell'esercizio e giusta le norme da stabilirsi nel Regolamento di cui all'articolo 30.

Alla tassa di esercizio e rivendita sarà soggetto chiunque eserciti nel Comune una professione, un'arte, un commercio o una industria, e chiunque rivenda merci di qualsiasi specie. Vi saranno anche soggette le Società di divertimento, i circoli o casini sociali o altri consimili esercizi, escluse le Società istituite a solo scopo di politica, o di studio, o di beneficenza.

Art. 14.

I Comuni attualmente aperti, e quelli che diverranno tali in seguito alla promulgazione della presente legge, non potranno più far passaggio alla categoria dei Comuni chiusi.

Art. 15.

I Comuni, che vorranno passare dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti, per pareggiare la conseguente perdita nel reddito daziario, mentre conserveranno invariata la quota di concorso loro assegnata a' termini degli articoli 3 e 4, potranno valersi dei mezzi e delle facoltà consentite dai precedenti articoli e dalle altre disposizioni seguenti.

Ai Comuni chiusi di quarta, terza e seconda classe, sarà pure concesso, fino a che non si sia provveduto al riordinamento dei tributi locali, un sussidio annuo a carico dello Stato, nella ragione, rispettivamente, del 20, del 15 e del 10 per cento sull'ammontare complessivo del reddito daziario accertato per l'anno 1900, detratto l'importo relativo al dazio sui farinacei.

Tale sussidio sarà liquidato e assegnato seguendo la procedura indicata agli articoli 19 e seguenti, ed avrà effetto dal giorno in cui il Comune diventerà aperto, subordinatamente però al limite segnato dal fondo a quest'uopo disponibile in bilancio.

Art. 16.

I Comuni che passeranno dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti, potranno, se appartenenti alle classi seconda, terza e quarta, chiedere l'autorizzazione di applicare i dazi governativi e addizionali nella misura assegnata alla classe immediatamente superiore, secondo la tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 17.

L'esenzione stabilita nel primo comma dell'articolo 17 della citata legge 15 aprile 1897 non si estende al dazio sugli spiriti, sui liquori e sulle carni.

Art. 18.

Il Comune chiuso, che passa alla categoria degli aperti, quando provi di non poter altrimenti raggiungere il pareggio del proprio bilancio, potrà ottenere, eccezionalmente, l'autorizzazione d'imporre un dazio di consumo sugli oggetti indicati all'articolo 16 della legge 15 aprile 1897, n. 161, purchè l'importo di tale dazio non ecceda il 10 per cento del loro valore e siano osservate le modalità prescritte dal citato articolo.

Art. 19.

Per la determinazione del provento del dazio sui farinacei e della quota di concorso dovuta a ciascun Comune, a' termini degli articoli 2 e 3; per la determinazione delle concessioni e prescrizioni speciali nei casi eccezionali indicati nell'articolo 5; e per l'assegnazione dei sussidî, di cui all'articolo 15, saranno fatte le occorrenti istruttorie e le proposte di deliberazione da una Commissione provinciale, in base alle statistiche fornite dai Comuni, corredate dai bilanci, dai bollettari e dagli altri documenti comprovanti la loro esattezza, e dopo compiuti i riscontri e le indagini che crederà opportune per accertare il vero.

La detta Commissione sarà composta dell'intendente di finanza, che la presiede, di un consigliere di Prefettura designato dal Prefetto, di due membri eletti dal Consiglio provinciale, di un componente della Giunta provinciale amministrativa dalla stessa designato fra i suoi membri elettivi, del primo ragioniere dell'Intendenza di finanza, di un ragioniere della Prefettura, scelto dal Prefetto, e di un segretario dell'Intendenza, che avrà le funzioni di segretario della Commissione, senza voto.

Art. 20.

Presso il Ministero delle Finanze è istituita una Commissione centrale che sarà presieduta dal presidente del Consiglio di Stato o da un presidente di Sezione, o consigliere da lui delegato, e ne faranno parte un altro consigliere di Stato, un consigliere della Corte di cassazione, un consigliere della Corte dei conti, un delegato dell'Avvocatura generale erariale, due rappresentanti del Ministero dell'Interno e due del Ministero delle Finanze.

Questa Commissione avrà il mandato:

di rivedere e rendere definitive le annualità proposte dalle

Commissioni provinciali a favore dei Comuni come quota di concorso dello Stato all'abolizione del dazio sui farinacei;

di rivedere e rendere definitive le proposte assegnazioni di sussidî, ai termini dell'articolo 15;

di determinare l'epoca o le epoche da cui dovrà decorrere la cessazione o la riduzione dei dazi sui farinacei, non che le rispettive aliquote nei casi previsti dall'articolo 5;

di dar parere su tutte le questioni che potranno sorgere sull'applicazione della presente legge.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso il ricorso, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 21.

Pei Comuni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 5, ed agli effetti di stabilire i termini della riduzione o cessazione del dazio sui farinacei, la Commissione centrale istituita nell'articolo precedente è autorizzata a compiere una revisione straordinaria e, occorrendo, ad introdurre modificazioni nel bilancio di ciascun Comune, mediante aumenti, in quanto siano necessarî, della sovrimposta e delle tasse locali, nei limiti di legge, e mediante riduzioni nelle spese, comprese le obbligatorie. Tali modificazioni dovranno essere preventivamente comunicate alle rappresentanze comunali interessate, che, nel termine di giorni trenta, potranno fare le loro osservazioni e controproposte.

Alla stessa Commissione centrale sono pure trasferite le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo 6 della legge 14 luglio 1898, n. 302.

Art. 22.

Le annualità assegnate a favore dei singoli Comuni e Consorzi di Comuni, per effetto degli articoli 3 e 15 della presente legge, si estingueranno mediante compensazione fino alla concorrenza delle somme dovute allo Stato per canone di abbonamento al dazio governativo. Le differenze di dare o avere saranno saldate alle stesse epoche in cui scadono le rate del detto canone.

Art. 23.

Le eventuali controversie per le conseguenze derivanti dalla presente legge nei rapporti fra i Comuni e gli appaltatori del dazio consumo, saranno definite colla procedura stabilita dagli articoli 4 e 5 dell'allegato *B* alla legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 24.

Sui contratti di appalto stipulati prima della presente legge, con Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di Istituti di pubblica beneficenza, per fornitura di prodotti soggetti a dazio di consumo a prezzo unitario comprendente anche il dazio stesso, sarà applicata un'equa diminuzione proporzionata al minor costo derivante dalla riduzione od abolizione del detto dazio, ordinata dalla presente legge.

Siffatta diminuzione sarà determinata seguendo la procedura indicata negli articoli 4 e 5 dell'allegato *B* della legge 22 luglio 1894, n. 339.

In nessun caso, sarà ammessa altra azione o ricorso, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 25.

I Comuni, che hanno debiti verso la Cassa depositi e prestiti, per mutui contratti con delegazioni sugli introiti daziarî, dovranno sostituire od aggiungere, per la continuazione del mutuo, altre delegazioni su quelle somme delle quali i Comuni medesimi rimanessero creditori verso lo Stato, per effetto degli articoli 3, 15 e 22 della presente legge.

Art. 26.

Ogni anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze sarà stanziata la somma occorrente in relazione al disposto dell'articolo 3.

Ogni anno, nello stato di previsione, sarà pure stanziata la somma destinata per i sussidî, di cui nell'articolo 15, e quella parte dello stanziamento annuale che non venisse erogata nell'esercizio, rimarrà nei residui disponibili nell'esercizio successivo.

Quando l'ammontare dei sussidî, di cui all'articolo 15, in relazione alle domande dei Comuni chiusi per il passaggio alla categoria degli aperti, risultasse superiore al fondo disponibile in bilancio, la Commissione centrale, di cui all'articolo 20, determinerà l'ordine di precedenza dei diversi Comuni, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche e tributarie, in modo che l'assegnazione non abbia ad eccedere il fondo disponibile.

Art. 27.

Un allegato allo stato di previsione del Ministero delle Finanze darà l'elenco delle quote di concorso e dei sussidî assegnati ai singoli Comuni a termine degli articoli 3, 15 e 22 e dei canoni daziari di abbonamento al dazio governativo pagati allo Stato da tutti i Comuni del Regno.

Art. 28.

Per i Comuni divenuti aperti dopo la pubblicazione della legge 14 luglio 1898, n. 302, la quota di concorso, stabilita dall'articolo 3 della presente legge, sarà determinata in base al reddito conseguito nel 1901 e nella misura di otto decimi come se fossero chiusi.

Per i Comuni divenuti chiusi dopo la detta epoca, la quota di concorso sarà determinata in base alle quantità sdaziate in ciascuno di essi nel 1901.

Art. 29.

Ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge, è abrogata.

Alla tariffa che fa seguito alla legge (testo unico) del 15 aprile 1897, n. 161, è sostituita quella contenuta nell'allegato *A* alla presente legge.

Art. 30.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, saranno emanate le disposizioni regolamentari per l'esecuzione della presente legge, e specialmente:

per disciplinare il lavoro delle Commissioni, di cui agli articoli 19 e 20;

per determinare i criterî dell'accertamento e della distribuzione della tassa comunale di esercizio o rivendita;

per disciplinare il passaggio e la riscossione a favore dei Comuni delle due tasse indicate nel primo comma dell'articolo 7;

e per disciplinare l'applicazione della tassa di cui alla lettera *d*) all'articolo 9.

Visto: *I Ministri delle Finanze, del Tesoro e dell'Interno:*

CARCANO.

DI BROGLIO.

GIOLITTI.

TABELLA A.

Tariffa massima dei dazi di consumo.

	UNITÀ	COMUNI – Classe 1ª	2ª	3ª	4ª	ANNOTAZIONI
Bevande.						
Vino ed aceto	ettolitro	7 —	5 —	4 —	3 50	
Vinello, mezzovino, posca e agresto	id.	3 50	2 50	2 —	1 75	
Mosto (nei soli Comuni chiusi)	id.	6 30	4 50	3 60	3 15	
Uva in quantità maggiore di due chilogrammi (nei soli Comuni chiusi)	quintale	4 50	3 25	2 60	2 25	
Uva secca (nei soli Comuni chiusi)	id.	15 —	11 —	9 —	7 50	
Alcool e acquavite fino a 59 gradi dell'alcoolometro Gay Lussac	ettolitro	8 —	8 —	8 —	8 —	
Alcool e acquavite a più di 59 gradi di detto alcoolometro di Gay Lussac e liquori	id.	12 —	12 —	12 —	12 —	
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie	l'una	— 20	— 20	— 20	— 20	
Carni.						
Buoi e manzi	capo	45 —	35 —	30 —	25 —	La tassa sulle bestie, esclusa quella sui maiali ad uso particolare, si riscuoterà a peso ed in base alla tariffa della carne macellata fresca diminuita del 20 per cento, in quei Comuni che ne faranno richiesta e che provvederanno i pesi occorrenti.
Vacche e tori	id.	25 —	20 —	17 —	14 —	
Vitelli sopra l'anno	id.	22 —	16 —	14 —	12 —	
Vitelli sotto l'anno	id.	16 —	12 —	10 —	9 —	
Cavalli	id.	15 —	12 —	10 —	8 —	
Maiali	id.	16 —	12 —	10 —	9 —	
Maiali per uso particolare nei Comuni aperti contermini ai Comuni chiusi e nelle porzioni dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario	id.	3 —	3 —	3 —	3 —	
Maiali per uso particolare negli altri Comuni aperti	id.	2 —	2 —	2 —	2 —	
Maiali piccoli di latte esclusi quelli per uso particolare nei Comuni aperti e nelle frazioni dei Comuni chiusi fuori del recinto daziario	id.	5 —	4 —	3 —	2 —	
Pecore, capre, castrato, montoni	id.	— 70	— 60	— 50	— 40	
Agnelli e capretti	id.	— 35	— 30	— 25	— 20	
Carne macellata fresca bovina, suina e ovina	quintale	13 50	11 —	9 —	6 50	
Carne macellata fresca cavallina	id.	6 —	5 —	4 —	3 —	
Carne salata, strutto bianco	id.	25 —	20 —	17 —	14 —	
Riso.						
Riso	id.	2 —	1 80	1 60	1 40	Il riso con buccia paga la metà, il risino un terzo del dazio già stabilito pel riso.
Olio e burro.						
Burro, olio vegetale ed animale di qualunque sorta	id.	8 —	7 —	6 —	5 —	
Olio minerale, sego	id.	4 —	3 50	3 —	2 50	
Frutti, semi oleiferi	id.	2 —	1 75	1 50	1 25	
Zucchero.						
Zucchero	id.	10 —	8 —	6 —	4 —	

Visto: *I Ministri delle Finanze, del Tesoso e dell'Interno*: CARCANO — DI BROGLIO — GIOLITTI.

TABELLA B.

Limiti normali per l'applicazione della tassa su esercizi e rivendite.

COMUNI distinti in categorie secondo la popolazione	Numero della classe	Limiti della tassa	
		per la classe infima	per la classe prima
Oltre 100,000 abitanti	da 15 a 30	L. 10	L. 1000
da 80,001 a 100,000 . . .	da 15 a 25	» 8	» 800
da 50,001 a 80,000 . . .	da 12 a 24	» 6	» 600
da 25,001 a 50,000	da 12 a 20	» 5	» 400
da 12,001 a 25,000 . . .	da 10 a 20	» 4	» 250
da 5,001 a 12,000	da 8 a 15	» 3	» 150
da 2,001 a 5,000	da 6 a 12	» 3	» 100
non superiore a 2,000 . . .	da 4 a 10	» 2	» 50

Visto: *I Ministri delle Finanze, del Tesoro e dell'Interno:*
CARCANO.
DI BROGLIO.
GIOLITTI.

ALLEGATO B.

Modificazioni alla tassa sulle polveri piriche e sugli altri esplodenti.

Art. 1.

Agli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 19, 23, 24 della legge 14 luglio 1891, n. 682, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. — La tassa interna di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti e la sopratassa di confine sulle dette polveri e sui detti esplodenti importati dall'estero, sono stabilite come segue:

per ogni chilogramma di polvere pirica da mina e di polverino non granito (allo stato di *farina*) . . . . L. 0.50

per ogni chilogramma di polvere pirica da caccia, e di ogni altro esplodente da mina . . . . » 1.25

per ogni chilogramma di qualsiasi altro prodotto esplodente da caccia e da carica di armi in genere . . . . . » 2.50

Le controversie sulla classificazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti, sono risolute con le norme fissate per la definizione delle controversie sull' applicazione della tariffa doganale.

È esente da tassa la fabbricazione di polveri ed altri esplodenti eseguita per conto dei Ministeri della Guerra e della Marina.

È pure esente da tassa la fabbricazione di fuochi artificiali.

Per il polverino granito, impiegato nella fabbricazione delle miccie da minatori sarà abbuonata la differenza sulla polvere da caccia e quella sulla polvere da mina, restando a carico dell'interessato la spesa di indennità agli agenti di vigilanza.

Art. 3. — Per le polveri piriche e per gli altri esplodenti che si volessero rilavorare, trasformare o perfezionare, se il nuovo prodotto è soggetto ad una tassa maggiore di quella già pagata, è dovuto il supplemento di tassa, e per l'aggiunta di altre materie ancorchè inerti è sempre dovuta la tassa sul maggior peso acquistato dai prodotti rilavorati, trasformati o perfezionati.

Le spese per indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti delegati alla vigilanza dell'opificio durante le suddette operazioni, sono a carico degli interessati.

Art. 6. — Le fabbriche di polveri piriche e di altri esplodenti di qualsiasi specie (escluse quelle di fuochi artificiali) sono sottoposte alla vigilanza permanente della finanza e pagano la tassa sulla quantità effettiva dei prodotti accertati direttamente dagli agenti dell'Amministrazione. Questi prodotti devono essere immessi e custoditi in speciali magazzini, che saranno considerati come locali di fabbrica, e soggetti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, e devono essere notati a cura dei suddetti agenti in apposito registro di carico e scarico.

Gli esercenti delle fabbriche sono tenuti ad assegnare gratuitamente per uso degli agenti di vigilanza un locale, entro la fabbrica, nelle condizioni che saranno determinate col Regolamento.

Le polveri piriche da caccia e da mina e le polveri senza fumo non possono estrarsi dalle dogane e dai magazzini annessi alle fabbriche se non in pacchetti o recipienti chiusi con apposita marca, di valore corrispondente alla tassa dovuta sulla quantità di polvere in essi contenuta.

Con R. decreto, da emanarsi sentito il Consiglio di Stato, la disposizione contenuta nel comma precedente potrà essere estesa ad altri prodotti esplodenti, esclusi quelli nella cui formazione si sieno impiegate soltanto polveri piriche già soggette alla tassa e conseguente marca, ai termini della presente legge.

Art. 7. — I febbricanti di fuochi artificiali non possono intraprendere alcuna lavorazione se non sono in possesso di licenza d'esercizio rilasciata dall'Ufficio tecnico di finanza.

La licenza è soggetta ad un diritto fisso di L. 10 per ciascun mese di lavorazione dichiarata, e non può essere rilasciata se non per mesi solari interi e consecutivi.

La licenza vale soltanto per la persona, il luogo, l'anno solare ed i mesi in essa indicati, ma può essere prorogata nello stesso anno solare, mediante il pagamento della tassa corrispondente al periodo della nuova lavorazione dichiarata.

Art. 8. — Per le fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali è vietato:

a) di fabbricare dinamite, fulmicotone, fulminato di mercurio e altri prodotti similari, non che polvere pirica granita o non granita.

Si considera come polvere pirica il miscuglio di nitro, carbone e zolfo, o qualunque altro miscuglio con nitro, carbone e zolfo, in cui la proporzione del nitro superi la metà del peso del miscuglio stesso;

b) di adoperare nelle lavorazioni per la preparazione dei fuochi artificiali, polveri piriche in quantità eccedente i 3 chilogrammi;

c) di fare estrazioni di miscugli preparati nelle fabbriche medesime, con proporzione in nitro non superiore al 50 per cento.

I pirotecnici, che volessero adoperare nelle lavorazioni, in un'unica volta, una quantità di polvere pirica maggiore di tre chilogrammi, devono richiedere l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico di finanza, per un numero determinato di giorni, durante i quali l'opificio sarà sottoposto alla vigilanza degli agenti finanziari, rimanendo a carico del richiedente la spesa per le indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti medesimi.

Le controversie sulla composizione dei miscugli sono risolute come è stabilito dall'articolo 1 per le polveri piriche e per gli altri prodotti esplodenti.

Art. 19. — La licenza per il trasporto dei prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo, non può essere rilasciata se colui che ne fa domanda non giustifica la provenienza legittima dei prodotti stessi.

Per il deposito di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, compresi i fuochi artificiali, in locali diversi da quelli indicati all'articolo 6, oltre la licenza dell'Autorità politica, occorre anche quella dell'Ufficio tecnico di finanza, e per gli altri prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo, è pure obbligatoria la tenuta di un registro che ne ponga in evidenza il movimento giornaliero.

Nei depositi delle polveri piriche e senza fumo non si può tenere aperto nessun pacchetto o recipiente di detti prodotti. Nelle

fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali e nelle botteghe di armaiuolo per la confezione delle cartuccie non potrà tenersi aperto che un solo pacchetto.

Art. 23. — È punito con multa fissa di L. 600:

1°. il fabbricante che metta mano a qualsiasi operazione di fabbricazione, rilavori, trasformi o perfezioni polveri od altri esplodenti, senza essere in possesso della dichiarazione di lavoro, oppure lavori in tempo non compreso nella dichiarazione;

2°. il pirotecnico che intraprenda una qualsiasi delle operazioni riguardanti la preparazione dei fuochi artificiali, senza essere in possesso della licenza di esercizio.

Art. 24. — Sono puniti con la multa fissa di L. 500:

1°. i fabbricanti che tentino di sottrarre in qualsiasi modo il prodotto al pagamento della tassa, tengano ammonticchiati, depositati od altrimenti custoditi i prodotti in luoghi diversi dai magazzini assimilati ai depositi doganali;

2°. coloro che non provino di avere denunziato immediatamente, ed in ogni caso prima che il fatto sia scoperto dagli agenti governativi, il guasto o la rottura accidentale dei contrassegni, bolli o suggelli applicati dall'Amministrazione.

Art. 2.

Al paragrafo 3° dell'articolo 22 della legge di cui all'articolo 1 della presente, è sostituito il seguente:

3°. il pirotecnico, che, sebbene provveduto della licenza per la preparazione di fuochi artificiali, contravvenga ai divieti contenuti nell'articolo 8.

L'esistenza nelle officine pirotecniche di una quantità superiore al limite stabilito di polveri in lavorazione per la preparazione dei fuochi artificiali, o il fatto di tenere aperto più di un recipiente o pacchetto di polvere, come pure la presenza nelle officine stesse di un miscuglio in cui la proporzione del nitro ecceda il 50 per cento in peso, costituiscono la prova legale della fabbricazione clandestina della polvere.

Art. 3.

Al secondo comma dell'articolo 18 della legge di cui all'articolo 1 della presente, è fatta l'aggiunta che segue:

« Alle stesse condizioni è soggetta la licenza per la vendita soltanto delle capsule, o cartuccie vuote con capsule, delle miccie e dei fuochi di bengala, tranne che la tassa sarà solo quella ordinaria di bollo ».

Al primo comma dell'articolo 27 è inoltre sostituito il seguente:

« Sono puniti con multa fissa di L. 50, coloro che vendano soltanto capsule, o cartuccie vuote con capsule, miccie e fuochi di bengala, senza che nell'esercizio di vendita esista la licenza intestata al nome del conduttore ».

Art. 4.

Le multe stabilite dagli articoli 26 e 28 (1° comma) della legge 14 luglio 1891, n. 682, sono ridotte rispettivamente la prima a L. 100 e la seconda a L. 200.

Art. 5.

Ai contraffattori delle marche di tassa pagata, a chi ne fa uso o ne vende o ne detiene, sono applicabili le pene stabilite dal capo II, titolo IV, libro 2° del Codice penale.

Chiunque faccia doppio uso di marche, di pacchetti o recipienti con marche, e chiunque venda o detenga marche usate, pacchetti o recipienti con marche usate, è punito con la multa di L. 10 per ogni marca, pacchetto o recipiente, e le polveri piriche che fossero contenute nel pacchetto o recipiente sono considerate di contrabbando.

Sono del pari considerate di contrabbando le polveri piriche trovate nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite da questa legge e dal relativo Regolamento, o contenute in pacchetti o recipienti muniti di marca insufficiente.

Nei casi previsti dai due comma precedenti, se la multa risultasse inferiore a L. 500, sarà ritenuta in questa somma.

Art. 6.

Sono soppressi gli articoli 4, 5, 13, 15, 17, 41 e 42 della legge 14 luglio 1891, n. 682, ed è abrogata ogni altra disposizione di legge non conforme a quelle contenute nella presente.

È data facoltà al Governo di coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge e di quella del 14 luglio 1891, n. 682, con le modificazioni portate dalle leggi di pubblica sicurezza e dall'articolo 13 della legge 9 giugno 1901, n. 211.

Art. 7.

La somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze, per stipendio al personale delle tasse di fabbricazione, è aumentata di L. 100,000 annue per provvedere ai maggiori bisogni del servizio di accertamento di esse tasse, secondo un nuovo organico da approvarsi con decreto Reale.

Art. 8.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, si provvederà a determinare:

a) le norme ed i mezzi per distinguere la polvere pirica da mina da quella da caccia e da carica di armi in genere;

b) le forme dei pacchetti e recipienti per la conservazione e lo smercio delle polveri piriche e delle polveri senza fumo, la qualità ed il peso netto del contenuto per ciascun tipo di pacchetto o recipiente;

c) la forma, grandezza, impronta ed il colore delle marche che saranno applicate ai pacchetti e recipienti come prova della tassa pagata, il tempo utile, il modo dell'applicazione, la quale dovrà essere fatta dal fabbricante;

d) le norme per il pagamento della tassa di licenza dei pirotecnici;

e) i modi per l'abbuono ai fabbricanti di miccie da minatori della differenza fra la tassa sulla polvere da caccia e quella sulla polvere da mina;

f) le norme per la vendita delle marche, e la misura delle indennità da concedersi ai ricevitori del registro incaricati della vendita delle marche stesse;

g) le norme per il condizionamento, a spese dell'importatore delle polveri piriche provenienti dall'estero, in pacchetti o recipienti secondo i tipi stabiliti, per l'applicazione delle marche di tassa pagata, e la designazione dei luoghi ove dette operazioni dovranno essere compiute dall'importatore;

h) le disposizioni transitorie, per legittimare la circolazione e lo smercio delle polveri piriche prodotte negli opifici o provenienti dall'estero ed esistenti nei depositi e negli esercizi di vendita al minuto, a tutto il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge.

Visto: *I Ministri delle Finanze, del Tesoro e dell'Interno:*
CARCANO.
DI BROGLIO.
GIOLITTI.

ALLEGATO C.

Disposizioni riguardanti le tasse sugli affari.

Art. 1.

Le tasse di registro su atti e contratti contenenti trasferimenti di beni immobili a titolo oneroso, specificati nella prima parte (articolo 1 e seguenti) della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217 (testo unico), sono ridotte della metà, quando il prezzo sia non superiore a 200 lire e di un terzo quando il prezzo sia superiore a 200 ma non a 400 lire.

Art. 2

Non saranno soggetti alle tasse di bollo e di registro, se non quando se ne faccia uso in giudizio, i contratti di colonia parziaria, mezzadria, terzeria, o simili convenzioni che abbiano per scopo la coltivazione, anche con relativa soccida, ovvero la sola raccolta con divisione di prodotti ed a rischio comune; ferme nel resto le disposizioni dell'articolo 41 della legge 20 maggio 1897, n. 217.

Art. 3.

Le tasse di registro sulle donazioni, previste dagli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100 della tariffa annessa alla legge del registro (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e le tasse sulle trasmissioni a causa di morte previste dagli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114 della tariffa stessa, sono applicate per ogni quota ereditaria o di donazione o di legato nella misura e secondo la scala stabilita nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Quando il valore dell'asse ereditario non raggiunga le lire cento, non è dovuta alcuna tassa di successione nella linea retta o fra coniugi.

Art. 4.

Per l'applicazione delle diverse aliquote stabilite dalla tabella *A*, nella liquidazione della tassa di successione o di registro, alle singole quote trasferite per eredità, legato o donazione, saranno aggiunte le somme soggette a collazione e le donazioni anteriormente fatte dal donante o autore della successione allo stesso erede o legatario o donatario.

Dall'ammontare della tassa in tal modo determinato sarà dedotto l'importo delle tasse già pagate sulle somme anzidette. E per le donazioni anteriori al 1° dicembre 1901 si computerà come già pagata la tassa che per esse sarebbe dovuta ai termini della presente legge.

Art. 5.

Ai due primi capoversi dell'articolo 54 della legge 20 maggio 1897, n. 217 (testo unico), è sostituito il seguente:

« Saranno ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti certi e liquidi legalmente esistenti nel momento dell'aperta successione e resultanti da atto pubblico o da sentenza passata in giudicato, o da scrittura privata che abbia acquistato data certa anteriormente all'apertura della successione, ai termini dell'articolo 1327 del Codice civile ».

Art. 6.

La litigiosità e la dubbia esigibilità dei crediti, agli effetti dell'articolo 53 della legge di registro 20 maggio 1897, n. 217, può essere giustificata entro il termine di due anni dal giorno dell'apertura della successione.

È ammessa la donazione dei crediti, che gli eredi ritenessero inesigibili, a favore dello Stato, al quale s'intenderà trasferita ogni azione contro i debitori e loro aventi causa.

Art. 7.

Nel caso di rinuncia a eredità o a legati, la tassa dovuta da colui, a profitto del quale la rinunzia è fatta, non può essere mai minore di quella che sarebbe dovuta dall'erede o legatario rinunciante.

Art. 8.

Alla costituzione di dote fatta dagli sposi con beni propri sarà applicata la tassa di registro in misura corrispondente alla metà di quella che spetterebbe alla costituzione della dote medesima, se fatta da ascendenti.

Sarà esente dalla tassa come sopra stabilita la costituzione di dote fatta dalla sposa con beni propri, dei quali venisse dimostrata la provenienza con precedenti titoli di trasmissione in favore della sposa stessa e che abbiano già pagata la tassa di registro, in conformità della legge e della loro natura.

La dote costituita con dichiarazione di vincolo sui registri del debito pubblico è soggetta alla tassa graduale stabilita dall'articolo 66 della tariffa annessa alla legge di registro 20 maggio 1897, n. 217.

Art. 9.

Per il pagamento delle tasse di successione e relative sopratasse e multe, nella parte riguardante valori immobiliari, sarà concessa agli eredi o legatari, a loro domanda, che il pagamento segua a rate, in un termine non maggiore di anni quattro, con la corresponsione dell'interesse scalare sul debito differito, nella ragione del tre e mezzo per cento; dichiarandosi esteso al periodo di dilazione, fino al pagamento, e agli interessi, il privilegio stabilito dall'articolo 1962 del Codice civile.

Per il pagamento delle dette tasse e accessori, nella parte riguardante valori mobiliari, restano ferme le norme vigenti.

Art. 10.

La tassa proporzionale di registro sui trasferimenti di beni immobili sarà applicata in misura ridotta ad un quarto agli atti delle Società cooperative per costruzione o acquisto di case economiche, coi quali, a' termini degli Statuti e Regolamenti sociali, vengono assegnate ai soci cooperatori le case, o porzioni di case, dalle dette Società costruite o acquistate.

Per fruire di tale riduzione di tassa, le Società dovranno dimostrare, con la produzione dei rispettivi Statuti, di essere realmente governate con le discipline e secondo i principî della cooperazione.

Saranno ammessi allo stesso trattamento di favore e saranno inoltre esenti da sovratassa per tardiva registrazione, gli atti della specie stipulati anteriormente alla presente legge, purchè siano presentati al registro entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Per le tasse considerate nel presente articolo sarà ammesso il pagamento a rate annuali, in numero non maggiore di sei, con la corresponsione d'interesse e l'estensione del privilegio nei termini indicati all'articolo 9.

Art. 11.

La concessione del pagamento a rate, nei casi indicati nei due articoli precedenti, sarà fatta nei modi e con le guarentigie da stabilirsi con Regolamento.

Se il contribuente ritardasse il pagamento oltre 20 giorni dalla scadenza delle singole rate, si intenderà decaduto dal beneficio della dilazione, e obbligato a pagare in una sola volta le rate residue, coi relativi interessi, e incorrerà inoltre nelle sopratasse.

Art. 12.

Per i titoli nominativi di azioni e di obbligazioni delle Società commerciali, e delle Società civili considerate nell'articolo 229 del Codice di commercio, rimane invariata la tassa di negoziazione stabilita dal primo comma dell'articolo 73 della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414.

Invece per i titoli al portatore di azioni e obbligazioni emesse in conformità agli articoli 171 e 172 del Codice di commercio, la detta tassa sarà elevata di un terzo, a principiare dal primo semestre successivo alla pubblicazione della presente legge; fermo il diritto di rivalsa, ai termini dell'articolo 74 della legge sul bollo del 4 luglio 1897, n. 414.

Tutte le operazioni relative alla negoziazione dei titoli nominativi sono esenti da qualunque tassa di registro e di bollo.

Parimente, a cominciare dal primo semestre successivo alla pubblicazione della presente legge, sarà elevata di un terzo la tassa annuale dovuta dalle Società straniere sul capitale destinato alle operazioni di assicurazione e rendite vitalizie o ad altre operazioni nello Stato, ai termini dell'articolo 26 della legge 26 gennaio 1896, n. 44, e dell'articolo 70 della legge 4 luglio 1897, n. 414.

Ferme le disposizioni contenute nel terzo capoverso dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sul bollo 4 luglio 1897, n. 414, le Società cooperative legalmente costituite nei casi in cui dovrebbero essere sottoposte alla tassa di negoziazione, pagheranno la tassa soltanto sui trapassi di azioni effettivamente risultanti dai registri sociali e in ragione di L. 0,60 per cento sul valore nominale di ciascuna azione trasmessa.

Art. 13.

L'articolo 55 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217, è modificato come segue:

Art. 55. — Costituzioni e surrogazioni di ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante con atto stato già sottoposto a tassa proporzionale di registro	tassa fissa L. 3.
Art. 55 bis. — Costituzione d'ipoteca o pegno o deposito cauzionale, in garanzia di operazioni bancarie o di cambiali o altri recapiti di commercio, soggetti a tassa graduale di bollo . . .	tassa di L. 2 fino a L. 1000 e di L. 3 ogni L. 1000 di più.

Art. 14.

Per l'applicazione delle tasse di registro e successione ai trasferimenti di beni immobili, per qualunque titolo, l'accertamento del valore venale, salvo il disposto dell'articolo 19, sarà fatto dal ricevitore del registro entro i limiti delle tabelle dei valori unitari, stabiliti per ciascuna provincia nei modi indicati negli articoli seguenti.

Art. 15.

Una Commissione da istituirsi in ogni provincia compilerà: per i beni rustici, una tabella dei valori capitali da attribuirsi ai terreni distinti per qualità, e se è possibile anche per classi; e per i fabbricati, una tabella dei valori capitali per ogni lira di reddito imponibile, e dove questo manchi, per ogni lira di reddito presunto.

Per la migliore determinazione dei valori, la provincia sarà ripartita in zone.

Le tabelle saranno rivedute per la prima volta, dopo un biennio di esperimento; e successivamente ogni cinque anni.

I componenti della Commissione provinciale saranno nominati per metà dal Ministro delle Finanze, il quale nomina pure il presidente, e per l'altra metà dal Consiglio provinciale fra ingegneri

o geometri (periti agrimensori o agronomi) o agricoltori pratici, residenti nella provincia.

Art. 16.

Le tabelle, di cui all'articolo precedente, saranno comunicate alla Deputazione provinciale e all'Ufficio tecnico finanziario, che potranno presentare le loro osservazioni e proposte di modificazioni. La Commissione provinciale, raccolti gli atti, li trasmetterà con le sue proposte definitive alla Commissione censuaria centrale istituita ai sensi dell'articolo 22 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

La Commissione censuaria centrale, fatte le indagini che reputerà necessarie, e sentite le due Direzioni generali, del Demanio e delle tasse sugli affari, del Catasto e dei servizî tecnici, stabilirà le tabelle da applicarsi in ciascuna provincia.

Le tabelle saranno rese esecutorie con R. decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunzi legali di ciascuna provincia.

Art. 17.

Nei casi nei quali l'applicazione dei valori unitari stabiliti nella tabella sia ritenuta non corrispondente al valore reale dei beni trasferiti, tanto il contribuente quanto il ricevitore del registro potranno reclamare, entro novanta giorni, alla Commissione provinciale, che pronunzierà con decisione motivata.

Contro la decisione della Commissione provinciale tanto il contribuente quanto il ricevitore del registro potranno ricorrere, entro quaranta giorni, alla Commissione censuaria centrale, che deciderà in via definitiva ed inappellabile.

La tassa sugli atti traslativi fra vivi si paga in ragione dei prezzi e dei corrispettivi convenuti fra le parti, salvi gli eventuali supplementi per effetto dell'accertamento dei valori ai sensi del presente articolo.

Art. 18.

Le spese generali per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dello Stato. Le spese che occorressero per l'istruttoria dei ricorsi saranno messe a carico delle parti soccombenti, nella misura da stabilirsi dalle Commissioni giudicatrici.

Art. 19.

Le disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 saranno rese applicabili, per decreto Reale, in quelle provincie nelle quali le operazioni per la formazione del nuovo catasto siano ultimate o tanto progredite da offrire base sicura alla formazione delle tabelle di cui all'articolo 15.

Nelle altre provincie, fino a quando non sia altrimenti stabilito per legge, continuerà ad essere applicato il sistema attualmente in vigore, ai sensi degli articoli 23 e seguenti della legge di registro del 20 maggio 1897.

Art 20.

Le sopratasse stabilite dalla vigente legge sulle tasse di registro per le omesse o ritardate denuncie e pagamenti, saranno sempre dovute in multipli proporzionali alla tassa col minimo di lire 2.

Art. 21.

Ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge è abrogata.

Art. 22.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge, e, più specialmente, quelle indicate nell'articolo 11 e quelle occorrenti per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 14 e seguenti, comprese le relative:

alla nomina e costituzione delle Commissioni provinciali;

ai criterî da seguirsi per la formazione delle tabelle dei valori;

e a tutte le norme di procedura per la risoluzione dei ricorsi.

Visto: *I Ministri delle Finanze, del Tesoro e dell'Interno:*

CARCANO.
DI BROGLIO.
GIOLITTI.

TABELLA A.
(All'art. 3)

Grado di parentela fra gli autori delle successioni o donazioni e gli eredi legatari e donatari	Per ciascuna frazione di quota individuale ereditaria, o di legato, o di donazione							
	fino a lire 300 (1)	da lire 301 a lire 1000	da lire 1001 a lire 50,000	da lire 50,001 a lire 100,000	da lire 100,001 a lire 250,000	da lire 250,001 a lire 500,000	da lire 500,001 a lire 1,000,000	oltre il 1,000,000
	Tassa fissa	Tassa proporzionale per ogni cento lire						
Fra ascendenti e discendenti in linea retta . .	1.00	0.80	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20	3.60
Fra coniugi	1.00	3.00	4.50	5.00	5.40	5.80	6.20	6.60
			fino a lire 50,000					
Fra fratelli e sorelle			7.00	7.50	8.00	8.50	9.25	10.09
Fra zii e nipoti			8.59	9.25	10.00	11.00	12.00	13.00
Fra pro-zii e pro-nipoti			10.00	10.80	11.60	12.60	13.80	15.00
Fra altri parenti fino al sesto grado			12.50	13.50	14.50	15.70	16.80	18.00
Fra altri parenti oltre il sesto grado ed estranei . .			15.00	16.30	17.60	19.00	20.50	22.00
Istituti di beneficenza (tassa proporzionale costante del 5 %)			5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

(1) Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 3.

AVVERTENZA

La tassa si applica, non sull'ammontare complessivo dei beni trasferiti per eredità o legato o donazione, bensì sulle singole quote spettanti a ciascuna persona per eredità o legato o donazione. Per ciascuna quota, si divide la somma in tante parti quante corrispondono ai limiti segnati nelle diverse colonne della tabella, e su ciascuna parte si applica l'aliquota rispettiva.

Esempio pratico dell'applicazione della tassa.

Tizio acquista, per successione in linea retta, L. 60,000 per quota ereditaria e L. 50,000 per legato, insieme L. 110,000. La tassa sarà liquidata così: sulle prime L. 1000 (1 + 5,60) = . L. 6 60
sulle successive L. 49,000, l'aliquota normale di L. 1,60 per cento . . . . » 784 —
sulle successive L. 50,000, l'aliquota di 2 per cento » 1,000 —
sulle ultime L. 10,000, l'aliquota di 2,40 per cento . » 240 —

Totale . . . . L. 2.030 60

Visto: *I Ministri delle Finanze, del Tesoro e dell'Interno*:
CARCANO.
DI BROGLIO.
GIOLITTI.

Il Numero **XIV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Vista la domanda del Comune di Cucca per ottenere che il nome di quel Comune venga mutato in quello di Veronella;

Viste le deliberazioni 20 novembre 1900 e 22 novembre 1901 di quel Consiglio comunale, nonchè la deliberazione 7 marzo 1901 con la quale il Consiglio comunale di Verona dichiara di non avere obiezioni a fare circa il suddetto mutamento di nome;

Vista la deliberazione 29 aprile 1901 con la quale il Consiglio provinciale di Verona esprime parere favorevole per l'accoglimento della succitata istanza;

Visti i documenti prodotti dal Comune;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il nome del Comune di Cucca è mutato in quello di Veronella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: COCCO-ORTU.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 26 gennaio 1902, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo (Benevento).*

SIRE!

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo, sciolto con R. decreto 27 ottobre 1897, fu ricostituito nel luglio dell'anno successivo. Riuscirono eletti gli aderenti della famiglia Catalano, la quale si era messa alla testa del movimento elettorale, spinta, come ben presto dimostrò, dall'intenso desiderio d'impadronirsi del Municipio per disporne a suo vantaggio.

Ed infatti proprio allora si riattivò una lite che dal 1887 si trascinava fra il Comune ed un componente di quella famiglia, per l'abusiva chiusura di una strada comunale e che aveva ormai prese vaste proporzioni a cagione delle rilevanti spese di perizie e di controperizie sostenute da ambo le parti. Il sindaco, figlio di colui che precisamente è in lite col Comune, si dimise dall'ufficio, ma non cessò dall'esercitare la sua influenza sulla Giunta municipale, che continua a riunirsi in casa di lui ed a riceverne inspirazione per tutti gli atti che sta per compiere.

La suddetta causa sarà fra breve discussa innanzi alla Corte d'appello, e se il Comune dovesse uscirne soccombente, gravissime sarebbero le conseguenze finanziarie ed il malcontento che, andato sempre più dilagando, ha già dato luogo a manifestazioni popolari, potrebbe seriamente compromettere l'ordine pubblico, il quale finora potè essere mantenuto, stante la fiducia della popolazione nell'energico intervento del Governo.

Tutto questo non mancò di produrre un vivo disgusto anche fra i componenti della maggioranza e taluni, nelle ultime elezioni parziali, caldeggiarono l'entrata nell'Amministrazione di elementi indipendenti. Ma l'ex sindaco Catalano impose la sua volontà fino alla nomina del sindaco in persona di un suo cugino e dell'assessore anziano, i quali, invece di calmare la pubblica opinione, non si peritano di sfidarla in tutti i modi.

Altra non meno grave ragione di perturbamento è data dalle usurpazioni di vaste zone di terre comunali. Quasi metà dei consiglieri è ritenuta individualmente responsabile delle opposizioni e dei maneggi esercitati dal Consiglio per creare ostacoli all'opera dell'agente demaniale incaricato di verificare tali usurpazioni, mentre si tengono in non cale i voti del popolo intesi ad ottenere che siano tutelati i diritti della comunità, o che almeno si faccia luogo ad un'equa riduzione dei canoni sulle quote demaniali.

Inoltre l'Amministrazione è partigiana in ogni suo atto: nell'applicazione delle tasse, nella formazione delle liste elettorali e negli appalti dei pubblici servizi, che quasi sempre si conferirono per trattativa privata, con l'esclusione di coloro che militarono una volta nel campo opposto per favorire gli amici con grande larghezza di compensi.

Non essendo valso alcuno dei mezzi ordinari per correggere un così pernicioso indirizzo, ritengo necessario ed urgente lo scioglimento di quel Consiglio comunale, nel fine di evitare che l'attrito si acuisca sempre più e di offrire al corpo elettorale il modo di costituire la nuova rappresentanza coi migliori elementi del Paese, i quali, mirando alla pacificazione degli animi, sappiano tutelare l'interesse generale.

Mi onoro pertanto di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà il presente schema di decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Paolo Vegni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a' termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 26 gennaio 1902, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Avola (Siracusa).*

SIRE!

Da un'inchiesta eseguita sull'andamento del Municipio di Avola, risultarono irregolarità assai gravi specialmente per quanto riguarda la riscossione del dazio di consumo e dei proventi del mercato. Il primo dei due servizi, avendo l'Amministrazione impiegati tutti i mezzi per allontanare l'idea dell'appalto, è tenuto in economia; sistema questo che facilmente si presta a soddisfare le mire di partito, specialmente quando, come in quel Comune, non è disciplinato da un Regolamento adatto, il quale per giunta non si osserva, quantunque si tratti del più cospicuo cespite di entrata.

È perciò avvenuto che, nonostante i continui inviti del Consiglio di prefettura, non è stato mai allegato ai conti comunali il prescritto rendiconto speciale della gestione daziaria e da ciò altresì sono derivati i continui mutamenti nelle nomine e nel numero del personale addettovi, le irregolarità nella esazione, nel versamento dei proventi e nel pagamento dei mandati e delle opere varie ed infine la indebita ingerenza nel maneggio del denaro comunale tollerata al ricevitore del dazio; circostanze tutte che giustificano il sospetto di maggiori sperperi ed abusi. Lo stesso dicasi della percezione dei diritti di mercato fatta senza alcuna garanzia e senza controllo di sorta.

Dall'esame del conto 1900 è pure risultato che verso alcuni debitori del Comune l'Amministrazione si è mostrata soverchiamente tollerante, e che molti mandati di pagamento sono stati intestati al messo comunale o ad altri, senza le quietanze dei percipienti.

Infine l'inchiesta ebbe a constatare che l'Ufficio comunale funzionava in modo biasimevole, giacchè sugli impiegati non disciplinati da un Regolamento, e taluni anche pregiudicati in linea penale, non veniva esercitata alcuna vigilanza, e che tutti i pubblici servizi erano lasciati in abbandono.

Benchè sia passato qualche tempo dall'inchiesta, gl'inconvenienti con essa accertati sussistono tuttavia. L'Amministrazione non ha tenuto alcun conto dei suggerimenti dell'Autorità superiore, e quanto al dazio si accredita la voce che il contrabbando sia esercitato dagli stessi consiglieri; mentre non solo si tengono al loro posto gl'impiegati infedeli, ma anche quelli condannati per brogli elettorali.

Riusciti vani i rimedî ordinari fin qui adoperati per ricondurre l'Amministrazione al suo normale funzionamento, sia per riparare al completo disordine, sia per accertare le eventuali responsabilità civili e penali, e dare modo agli elettori di costituire una rappresentanza sollecita del pubblico bene, reputo necessario sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Avola.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Avola, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Carlo Botturi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

AVVISO.

Si notifica che le cedole delle Obbligazioni della ferrovia *Lucca-Pistoia* (Emissioni 1856-1858-1860) pei semestri sottoindicati, sono soggette alle ritenute qui appresso indicate:

	Semestre al 1° marzo 1902	Semestre al 1° settembre 1902
Imposta di ricchezza mobile . L.	1 26	1 26
Tassa di negoziazione . . . »	— 17	— 16
Totale delle ritenute . . L.	1 43	1 42
Somma netta pagabile . . . »	4 87	4 88
Importo lordo di ogni cedola. L.	6 30	6 30

Nulla è innovato quanto alle ritenute già stabilite per le cedole delle anteriori scadenze.

Roma, il 15 febbraio 1902.

Il Direttore Generale MANCIOLI. *Il Direttore Capo della Ragioneria* G. BENAGLIA.

MINISTERO DEL TESORO

RIASSUNTO DEL CONTO

CONTO di

DARE

I. Fondi di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1900-901.	Contanti nella Tesoreria Centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciali, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca	186,185,934 83	
	Fondi in via ed all'estero	56,373,481 72	
			242,559,416 55

Incassi di Tesoreria dal 1° luglio 1901 al 31 gennaio 1902.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
II. Per entrate di bilancio.	Categoria I. Entrate effettive ordinarie e straordinarie	122,961,691 19	854,163,935 99	977,125,627 18	
	Id. II. Costruzioni di ferrovie . . .	46,190 73	394,967 31	441,158 04	
	Id. III. Movimento di capitali . . .	7,310,511 31	69,241,781 48	76,552,292 79	
	Id. IV. Partite di giro	1,725,033 63	7,582,435 08	9,307,468 71	
		132,043,426 86	931,383,119 86	1,063,426,546 72	1,063,426,546 72
III. Per debiti e crediti di Tesoreria.	In conto debiti	271,468,654 32	1,455,410,622 58	1,726,879,276 90	
	In conto crediti	127,732,671 41	327,999,161 75	455,731,833 16	
		399,201,325 73	1,783,409,784 33	2,182,611,110 06	2,182,611,110 06
				Totale	3,488,597,073 33

Situazione dei debiti

DEBITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1901	VARIAZIONI Aumenti (incassi)	VARIAZIONI Diminuzioni (pagamenti)	SITUAZIONE al 31 gennaio 1902
I. Buoni del Tesoro	295,484,000 —	154,614,500 —	218,441,000 —	231,657,500 —
II. Vaglia del Tesoro	16,545,080 97	745,935,953 60	743,788,671 57	18,692,363 —
III. Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	199,000,000 —	122,000,000 —	77,000,000 —
IV. Amminist. del Debito pubblico in conto corr. infruttifero.	220,332,312 76	234,263,097 49	221,914,470 63	232,680,939 62
V. Id. Fondo Culto id. id. .	18,988,670 71	14,434,384 74	17,432,192 62	15,990,8[illegible]2 83
VI. Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	21,433,441 90	40,976,092 41	29,819,453 85	32,590,08[illegible] 46
VII. Id. id. id. infruttifero . . .	34,168,640 74	126,428,532 99	128,107,395 09	32,489,778 64
VIII. Conto corrente per l'emissione dei Buoni di cassa. . . .	11,860,841 —	—	8,247,281 —	3,613,560 —
IX. Incassi da regolare	42,765,050 16	211,226,715 67	192,559,305 80	61,432,460 03
Biglietti di Stato emessi per l'art. 11, legge 3 marzo 1898, n. 47.	11,250,000 —	—	—	11,250,000 —
Totale dei debiti . . .	672,828,038 24	1,726,879,276 90	1,682,309,770 56	717,397,544 58

RIEPI

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

Conto di Cassa . . . .
Situazione dei crediti di Tesoreria . . . .

Totale dell'attivo . . .
Situazione dei debiti di Tesoreria . . . .

Situazione di Cassa . . . { Attiva . . . / Passiva . . .

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

DEL TESORO al 31 gennaio 1902.

CASSA.

AVERE

Pagamenti di Tesoreria dal 1° luglio 1901 al 31 gennaio 1902.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
I. Per spese di bilancio.	Ministero del Tesoro	9,324,860 24	458,070,249 97	467,395,110 21	
	Id. delle Finanze	15,848,440 76	100,232,415 92	116,080,856 68	
	Id. di Grazia e Giustizia	3,631,716 05	20,614,406 65	24,246,122 70	
	Id. degli Affari Esteri	1,187,362 16	9,579,247 37	10,766,609 53	
	Id. della Istruzione Pubblica	4,246,928 78	23,450,796 19	27,697,724 97	
	Id. dell'Interno	5,846,455 34	36,584,894 97	42,431,350 31	
	Id. dei Lavori Pubblici	6,244,096 74	55,851,716 79	62,095,813 53	
	Id. delle Poste e dei Telegrafi	7,103,532 90	35,245,989 99	42,349,522 89	
	Id. della Guerra	17,100,987 21	150,335,357 30	167,436,344 51	
	Id. della Marina	7,814,113 49	66,552,316 93	74,366,430 42	
	Id. dell'Agricolt. Indust. e Comm.	900,603 78	6,780,351 62	7,680,955 40	
		79,249,097 45	963,297,743 70	1,042,546,841 15	1,042,546,841 15
	Decreto Ministeriale di scarico 2 ottobre 1901 a favore della Zecca . . . 80,956 32				
	» » » » 2 gennaio 1902 a favore della Banca d'Italia Tesoreria prov. 295 —				81,251 32
II. Per debiti e crediti di Tesoreria.	In conto debiti	328,554,369 —	1,353,755,401 56	1,682,309,770 56	
	In conto crediti	159,450,137 96	458,813,053 29	618,263,191 25	
		488,004,506 96	1,812,568,454 85	2,300,572,961 81	2,300,572,961 81
				Totale dei pagamenti	3,343,201,054 28
III. (a) Fondi di Cassa al 31 gennaio 1902.	Argento immobilizzato a garanzia dei Buoni di Cassa		3,613,560 —		
	Valuta metallica e cartacea disponibile, comprese L. 347,231 di biglietti consorziali e già consorziali prescritti ai termini della legge 7 aprile 1881, n. 133, e valori presso la Zecca		77,029,004 01	80,642,564 01	
	Fondi in via ed all'estero			64,753,455 04	145,396,019 05
				Totale	3,488,597,073 33

e crediti di Tesoreria.

CREDITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1901	VARIAZIONI		SITUAZIONE al 31 gennaio 1902
		Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	
I. Valuta presso la Cassa Depositi e Prestiti, articolo 21 della legge 8 agosto 1895	91,250,000 —	—	—	(b) 91,250,000 —
II. Amministr. del Debito pubbl. per pagamenti da rimborsare.	61,722,699 09	353,504,102 12	220,092,024 67	195,134,776 54
III. Id. Fondo per il Culto id. id.	14,159,509 81	14,335,179 46	14,130,653 89	14,364,035 38
IV. Altre Amministrazioni id. id.	40,852,005 16	115,274,295 93	116,775,646 34	39,350,654 75
V. Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico	—	14,000 —	14,000 —	—
VI. Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	1,933,603 61	—	381 74	1,933,221 87
VII. Diversi	10,585,635 16	135,135,613 74	104,719,126 52	41,002,122 38
Totale dei crediti	220,503,452 83	618,263,191 25	455,731,833 16	383,034,810 92
Eccedenza dei debiti sui crediti	452,324,585 41	—	117,961,851 75	334,362,733 66
Totale come contro	672,828,038 24	618,263,191 25	573,693,684 91	717,397,544 58

LOGO.

30 giugno 1901	31 gennaio 1902	DIFFERENZA Attiva	Passiva
242,559,416 55	145,396,019 05	—	97,163,397 50
220,503,452 83	383,034,810 92	162,531,358 09	—
463,062,869 38	528,430,829 97	65,367,960 59	—
672,828,038 24	717,397,544 58	—	44,569,506 34
—	—	20,798,454 25	—
209,765,168 86	188,966,714 61	—	—

(a) Sono escluse dal fondo di cassa L. 91,250,000 depositate nella Cassa Depositi e Prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato. Questa somma è stata portata fra i crediti di Tesoreria.

(b) La somma suddetta è composta: per L. 70,000,000 di monete decimali d'oro e per L. 21,250,000 di scudi.

PROSPETTO degli incassi e dei pagamenti di

nel mese di **gennaio** *1902 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1901-1902*

INCASSI	MESE di gennaio 1902	MESE di gennaio 1901	DIFFERENZA nel 1902	Da luglio 1901 a tutto gennaio 1902	Da luglio 1900 a tutto gennaio 1901	DIFFERENZA nel 1902
Entrata ordinaria.						
Categoria I. - *Entrate effettibe:*						
Redditi patrimoniali dello Stato	13,082,958 65	12,780,161 68	+ 302,796 97	62,644,677 93	63,595,844 50	− 951,166 57
Contributi – Imposte dirette – Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati	447,632 85	600,537 94	− 152,905 09	97,699,698 59	98.227,130 53	− 527,431 94
Contributi – Imposte dirette – Imposta sui redditi di ricchezza mobile	2,825,885 18	2,919,232 82	− 93,347 64	152,679,694 52	148,164,178 77	+ 4,515,515 75
Contributi – Tasse sugli affari – Tasse in amministrazione del Ministero delle Finanze	29,933,710 62	24,550,654 40	− 616,943 78	121,722,208 71	124,471,256 46	− 2,749,047 75
Contributi – Tasse sugli affari – Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	1,842,155 08	1,964,477 23	− 122,822 15	13,705,844 74	17,326,007 74	− 3,620,163 —
Contributi – Tasse sugli affari – Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	184 65	—	+ 184 65	466,640 96	304,432 28	+ 162,208 68
Contributi – Tasse di consumo – Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	5,598,302 —	13,014,974 23	− [1] 7,416,672 23	34,412,558 43	65,972,901 17	− 31,560342 74
Contributi – Tasse di consumo – Dogane e diritti maritt.	23,535,980 93	20,905,961 71	+ [2] 2,630,019 22	143,400,376 44	139,117,679 25	+ 4,282,697 19
Contributi – Tasse di consumo – Dazi interni di consumo esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	4,226,885 47	4,203,855 22	+ 23,030 25	29,479,630 56	28,972,495 43	+ 507,135 13
Contributi – Tasse di consumo – Dazio di consumo della città di Napoli	1,203,351 11	1,153,443 93	+ 49,907 18	7,625,667 86	7,787,989 38	− 162,321 52
Contributi – Tasse di consumo – Dazio di consumo della città di Roma	1,775,215 27	1,706,751 99	+ 68,463 28	10,399,556 72	10,379,412 31	+ 20.144 41
Contributi – Privative – Tabacchi	17,780,565 54	16,892,055 73	+ 888,509 81	121,574,177 15	117,969,378 18	+ 3,604,798 97
Contributi – Privative – Sali	7,440,981 10	7,326,771 61	+ 114,209 49	46,171,728 20	45,500,063 56	+ 671,664 64
Contributi – Privative – Lotto	6,040,101 72	10,080,797 17	− [3] 4,040,695 45	39,499,397 69	47,190,374 20	− 7,690,976 51
Proventi di servizi pubblici – Poste	5,750,631 33	5,307,946 18	+ 442,685 15	40,211,398 57	37,799,653 94	+ 2,411,744 63
Proventi di servizi pubblici – Telegrafi	1,327,806 82	1,305,664 32	+ 22.142 50	9,126,467 46	8,910,634 87	+ 215,832 59
Proventi di servizi pubblici – Servizi diversi	1,240,490 40	922,868 63	+ 317,621 77	11,579,324 27	11,124,840 13	+ 454,484 14
Rimborsi e concorsi nelle spese	3,224,278 86	3,202,137 61	+ 22,141 25	14,929,923 57	12,761,842 62	+ 2,168,080 95
Entrate diverse	1,351,346 71	1,171,615 25	+ 179,731 46	16,340,422 93	18,031,143 20	− 1,690,720 27
TOTALE *Entrata ordinaria*	122.628,464 29	130,010,407 65	− 7,381,943 36	973,669,395 30	1,003,607,258 52	− 29,937,863 22
Entrata straordinaria.						
Categoria I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	147,463 27	284,088 20	− 136,624 93	2,751,107 11	3,016,635 96	− 265,528 85
Entrate diverse	167,172 39	363,317 26	− 196,144 87	671,893 58	947,146 82	− 275,253 24
Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta fondiaria	12,170 56	—	+ 12,170 56	12,825 30	613 46	+ 12,211 84
Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile	4,193 47	—	+ 4,193 47	4,430 92	516 93	+ 3,913 99
Capitoli aggiunti per resti attivi – Residui attivi diversi	2,227 21	1,481 03	+ 746 18	15,974 97	31,993 22	− 16,018 25
Categoria II.						
Costruzione di strade ferrate	46,190 73	19,817 08	+ 26,373 65	441,158 04	1,034,729 40	− 593,571 36
Categoria III. - *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	431.894 52	355,462 02	+ 76,432 50	3,069,700 67	3,552,830 40	− 483,129 73
Accensione di debiti	2,025,000 —	—	+ [4] 2,025,000 —	50,558,000 —	—	+ 50,558,000 —
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	370,005 44	65,008 92	+ [5] 304,996 52	684,102 86	647,748 02	+ 36,354 84
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	—	27,500 —	− 27,500 —	224,500 02	202,499 99	+ 22,000 03
Partite che si compensano nella spesa	3,203,611 35	2,561,860 40	+ 641,750 95	20,735,989 24	16,437,028 06	+ 4,298,961 18
Ricuperi diversi	1,280,000 —	—	+ 1,280,000 —	1,280,000 —	168,052 —	− 1,111,948 —
Capitoli aggiunti per resti attivi	—	—	—	—	—	—
TOTALE *Entrata straordinaria*	7,689,928 94	3,678,534 91	+ 4,011,394 03	80,449,682 71	26,039,794 26	+ 54,409,888 45
Partite di giro	1,725,033 63	2,165,923 48	− 440,889 85	9,307,468 71	5,261,268 68	+ 4,046,200 03
TOTALE GENERALE	132,043,426 86	135,854,866 04	− 3,811,439 18	1,063,426,546 72	1,034,908,321 46	+ 28,518,225 26

bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno

comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell' esercizio precedente.

PAGAMENTI	MESE di gennaio 1902	MESE di gennaio 1901	DIFFERENZA nel 1902	Da luglio 1901 a tutto gennaio 1902	Da luglio 1900 a tutto gennaio 1901	DIFFERENZA nel 1902
Ministero del Tesoro	9,324,860 24	11,420,745 82	— 2,095,885 58	467,395,110 21	388,510,973 98	+ 78,884,136 23
Id. delle Finanze	15,848,440 76	20,525,583 81	— 4,677,143 05	116,080,856 68	120,825,131 91	— 4,744,275 23
Id. di Grazia e Giustizia	3,631,716 05	3,473,942 31	+ 157,773 74	24,246,122 70	23,396,640 12	+ 849,482 58
Id. degli Affari Esteri	1,187,362 16	710,153 80	+ 477,208 36	10,766,609 53	10,393,295 44	+ 373,314 09
Id. dell' Istruzione Pubblica	4,246,928 78	4,838,607 70	— 591,678 92	27,697,724 97	26,754,693 14	+ 943,031 83
Id. dell' Interno	5,846,455 34	5,409,861 61	+ 436,593 73	42,431,350 31	39,272,320 23	+ 3,159,030 08
Id. dei Lavori Pubblici	6,244,096 74	13,995,356 58	— 7,751,259 84	62,095,813 53	60,426,345 76	+ 1,669,467 77
Id. delle Poste e dei Telegrafi	7,103,532 90	6,834,403 70	+ 269,129 20	42,349,522 89	37,618,794 66	+ 4,730,728 23
Id. della Guerra	17,100,987 21	24,154,916 44	— 7,053,929 23	167,436,344 51	159,712,000 10	+ 7,724,344 41
Id. della Marina	7,814,113 49	16,092,688 94	— 8,278,575 45	74,366,430 42	74,303,625 04	+ 62,805 38
Id. dell' Agricoltura, Industria e Commercio	900,603 78	965,286 93	— 64,683 15	7,680,955 40	7,821,230 48	— 140,275 08
TOTALE pagamenti di bilancio	79,249,007 45	108,421,547 64	— 29,172,540 19	1,042,546,841 15	949,035,050 86	+ 93,511,790 29
Decreti di scarico	295 —	—	+ 295 —	81,251 32	202,270 18	— 121,018 86
TOTALE PAGAMENTI	79,249,302 45	108,421,547 64	— 29,172,245 19	1,042,628,092 47	949,237,321 04	+ 93,390,771 43
Differenza Attiva	52,794,124 41	27,433,318 40	25,360,806 01	20,798,454 25	85,671,000 42	—
Differenza Passiva	—	—	—	—	—	64,872,546 17
TOTALE *come contro*	132,043,426 86	135,854,866 04	— 3,811,439 18	1,063,426,546 72	1,034,908,321 46	+ 28,518,225 26

NOTE

Mese di gennaio 1902.

1. Come si disse altre volte, la differenza in meno è dovuta allo speciale sistema di esazione della tassa sugli zuccheri indigeni.

I fabbricanti sono autorizzati a versare la tassa in contanti, in buoni del Tesoro o col rilascio di cambiali a sei mesi e siccome la maggior parte approfittano di quest'ultimo mezzo, così ne avviene che, mentre l'ammontare di detti titoli vien fatto figurare, dal Ministero delle Finanze, fra le riscossioni; nei conti di cassa del Tesoro figura fra i versamenti solo quando le cambiali sono scadute ed estinte.

2. Maggiori introduzioni di spiriti, caffè, prodotti industriali e grano.

3. Minori regolarizzazioni di vincite.

4. Capitale da ricavarsi con la emissione di nuovi buoni del Tesoro a lunga scadenza per far fronte al riscatto dei certificati definitivi trentennali di credito.

5. Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita 4.50 per cento netta e che avrebbero dovuto essere ammortizzate mediante acquisto a corso di Borsa.

Roma, il 17 febbraio 1902.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione FASSÒ.

Il Direttore Generale S. ZINCONE.

AVVISO.

Con decreto del Ministro del Tesoro, in data 15 febbraio 1902, il notaio Triconi-Cianciolo Gaetano, sotto processo per reato di falso in atto pubblico, è stato sospeso, a tempo indeterminato, dalle funzioni di accreditato per le operazioni del Debito Pubblico presso l'Intendenza di Finanza di Messina.

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 18 febbraio, in lire 102,66.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

17 febbraio 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	102,33 3/8	100,33 3/8
	4 1/2 % *netto*	111,01 1/8	109,88 5/8
	4 % *netto*	102,00	100,00
	3 % *lordo*	67,08 3/8	65,88 3/8

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto un concorso al posto di conservatore delle collezioni e bibliotecario nel R. Museo industriale italiano in Torino, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Le domande di ammissione al concorso - in carta bollata da lire una - dovranno pervenire al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Divisione Industria e Commercio) non più tardi del 30 aprile 1902, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1.° atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data del 30 aprile 1902, non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, ovvero il 40° anno nel caso in cui il concorrente sia già impiegato governativo o faccia parte del personale didattico del R. Museo industriale;

2.° certificato di cittadinanza italiana;

3.° certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva militare;

4.° certificato medico di sana e robusta costituzione;

5.° certificato di immunità penale, di data non anteriore al 15 febbraio 1902;

6.° certificato di buona condotta, di data non anteriore al 15 febbraio 1902;

7.° documenti comprovanti gli studî fatti in un Istituto di studî superiori e grado accademico;

8.° documenti che comprovino la conoscenza della lingua francese e della lingua inglese o tedesca;

9.° elenco dei titoli e documenti presentati.

Le domande che giungessero al Ministero dopo il 30 aprile 1902 non saranno prese in considerazione.

Il concorso è per titoli.

I concorrenti dovranno presentare le pubblicazioni fatte e gli altri documenti che possano comprovare la loro attitudine all'ufficio cui aspirano.

Tutti i documenti dovranno essere presentati nel loro originale od in copia autenticata dalle competenti Autorità.

Il candidato prescelto dovrà dichiarare, in caso non fosse già impiegato governativo, che si assoggetterà alle norme legislative che, in ordine alle pensioni, saranno emanate in sostituzione delle attuali.

Roma, addì 15 febbraio 1902.

Il Ministro
G. BACCELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Dice il *Temps* di Parigi, che il fatto più notevole della situazione politica, dopo la conclusione dell'alleanza anglo-giapponese, è la calma perfetta della Russia. I giornali russi dichiarano, infatti, che il nuovo trattato non fa che confermare la politica russa; la quale, mediante un accordo anteriore col Giappone, aveva già

rinunziato ad ogni vantaggio territoriale in China ed in Corea.

L'*Herold*, di Pietroburgo, si esprime in questi termini:

« La Russia non può non essere soddisfatta di vedere l'Inghilterra ed il Giappone aderire, in modo solenne, all'opinione da lei manifestata durante i disordini in China, e secondo la quale l'integrità dell'Impero chinese deve essere mantenuta.

« L'Inghilterra ed il Giappone riconoscono pure la necessità di mantenere l'integrità della Corea ed è pur questo un fatto che la Russia non può non accogliere molto favorevolmente. La Russia profitterà degli anni durante i quali la pace non sarà turbata, per sviluppare le sue relazioni con la China e trarne tutto il profitto possibile ».

* * *

La stampa americana accoglie molto favorevolmente il trattato anglo-giapponese.

« Questo trattato, dice l'*American*, è, senza esagerazione, un trionfo della diplomazia inglese ».

La *Tribune* scrive: « Gli Stati-Uniti non desiderano di vedere le Potenze, che hanno interessi d'importanza secondaria, chiuder loro in faccia la porta che hanno aperto al mondo intero ».

Il *Times*, di New-York, dichiara che, oramai, la flotta inglese impedirà ogni coalizione come quella che ha tolto al Giappone ed alle altre nazioni commercianti i frutti della vittoria giapponese sulla China.

Il *Sun* nota che l'alleanza non offenderà che la Potenza che si scosterà dalle assicurazioni date formalmente in risposta alla Nota americana del 6 settembre 1899.

* * *

Un dispaccio da New-York al *Daily Mail*, di Londra, annunzia che il segretario di Stato, sig. Hay, ha spedito un telegramma all'ambasciatore degli Stati-Uniti a Londra, incaricandolo di notificare al Governo britannico l'adesione degli Stati-Uniti alla politica generale indicata nel trattato anglo-giapponese.

Gli Stati-Uniti si dichiarano in favore della *porta aperta* tanto in China, quanto in Manciuria.

* * *

Fu discussa, in questi ultimi giorni, alla Camera dei deputati d'Ungheria un'interpellanza pel viaggio dell'Arciduca Francesco Ferdinando a Pietroburgo. Rispondendo all' interpellante, il ministro presidente, signor C. Szell, ha fatto la dichiarazione seguente:

« Questo viaggio è stato deciso poco tempo dopo l'arrivo a Vienna della Delegazione russa che portava all'Arciduca il brevetto della sua nomina ad un grado elevato nell'esercito russo. La visita del Principe ereditario d'Austria-Ungheria è un atto di altissima cortesia, che aveva certamente lo scopo di consolidare in modo più intimo le relazioni fra le due Corti, ma che non riveste nessun carattere politico ».

Esaminando poi le conseguenze di questo viaggio riguardo alla Triplice alleanza e alle questioni di politica commerciale, il signor Szell si è espresso in questi sensi:

« È naturale che, mentre ogni Stato segue una politica sempre più conforme ai suoi interessi, gli avversari della Triplice cerchino di trarre profitto da ciò che certi punti di questa politica possono presentare di sfavorevole per la Triplice alleanza.

« Ad ogni modo, qualunque sia la situazione delle nostre relazioni economiche con la Germania e con l'Italia, le importanti ragioni politiche dell'alleanza sono troppo conformi agli interessi stessi dei tre Stati e specialmente a quelli dell'Austria-Ungheria e della Germania perchè queste Potenze non riescano a superare le divergenze, passeggere o no, create dalla tensione della situazione economica.

« Nel viaggio dell'Arciduca non si deve scorgere l'inaugurazione di un indirizzo politico od economico nuovo; la nostra politica estera non potrebbe, in fatto, dipendere da una visita dell'erede della Corona mentre coloro che la legge rende responsabile della direzione degli affari non lo accompagnano ».

Il discorso del sig. Szell è stato vivamente applaudito dalla grande maggioranza della Camera.

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza del 13 febbraio 1902.

Presidenza del sen. G. NEGRI, *vice-presidente.*

Apresi la seduta alle ore 13 con la lettura ed approvazione del verbale della precedente adunanza, e con la presentazione delle pubblicazioni ricevute in omaggio.

Il vice-presidente, comm. Celoria, presenta per l'inserzione nei *Rendiconti* una Nota del S. C. prof. M. Rajna, 2º astronomo dell'Osservatorio di Brera: *Sull'escursione diurna della declinazione magnetica in Milano in relazione col periodo delle macchie solari.*

Il dott. Paolo Rossi legge la sua nota: *Ricerche sulla dispersione anomala della fucsina.* Scopo delle esperienze fatte è quello di studiare come variano gli indici di rifrazione di soluzioni di fucsina col variare della concentrazione e della temperatura. Come solvente fu adoperata la glicerina; nella determinazione degli indici si seguì il metodo della deviazione minima, e per sorgenti luminose si presero delle fiamme a gaz colorate ed un tubo di Geissler ad idrogeno. I risultati sono: che con l'aumentare della concentrazione, aumenta l'anomalia di dispersione in modo più sentito nella regione dello spettro più deviata, che non in quella meno deviata. Per una determinata soluzione poi, col crescere della temperatura risulta una diminuzione del potere rifrangente, diminuzione che tenuto conto di quella relativa al solvente puro, non si può attribuire in modo assoluto alla fucsina, intorno al cui comportamento, dipendentemente dalla temperatura, venne fatta qualche considerazione in base alla teoria della dispersione.

Il M. E. prof. Ernesto Pascal legge: *Sopra i sistemi non completamente integrabili di equazioni ai differenziali totali di prim'ordine.* L'argomento che l'autore tratta in questa Nota è quello di una lezione da lui tenuta durante il corso di analisi superiore all'Università di Pavia, ed il suo scopo è quello di richiamare l'attenzione su certi sistemi di equazioni ai differenziali totali di prim'ordine, i quali non sono completamente integrabili, ma hanno con la teoria dei sistemi di tale specie il più intimo legame.

Terminate le letture, si passa alla trattazione di affari interni, quindi si leva la seduta alle ore 14.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. AA. RR. i Principi Danilo e Militza del Montenegro sono partiti stamane da Roma, col diretto per Pisa e Genova.

S. E. l'on. Alfredo Baccelli, Sottosegretario di Stato agli Esteri, si recò ieri a Tivoli, capoluogo del suo collegio, per visitare le località danneggiate dalla piena dell'Aniene e specie la grande frana verificatasi a ridosso della ferrovia.

L'on. Baccelli fu ricevuto alla stazione dalle Autorità municipali e dall'ingegnere capo del Genio civile, cav. Falco, dal quale ebbe minute informazioni ed assicurazioni che qualunque ulteriore danno è scongiurato dalle arginature fatte e dalle opere che il Governo si propone di compiere.

Alle ore 14,30, l'on. Baccelli ripartiva per Roma, salutato dalle Autorità, grate della premurosa visita di lui al capoluogo del suo collegio.

Servizi postali. — Da qualche tempo si verificano più frequenti le lagnanze ed i reclami per disguidi e per ritardi di corrispondenze.

Una delle cause che principalmente concorre ad aumentare tali ritardi e disguidi, è la persistenza, da parte degli uffici di destino, nel non rilevare con altrettanti verbali, ogni irregolarità del genere.

Per tale motivo non solo continuano gli uffici nelle irregolarità stesse, per incuria, a loro volta, o per ignoranza; ma non è raro il caso che molti di essi persistano in buona fede in errori involontari nella falsa credenza, per non averne mai avuto rimarco, di operare regolarmente.

A mettere riparo a questo stato di cose, che reca danno non lieve al pubblico e discredita ad un tempo il personale e l'Amministrazione, il Ministero delle Poste, con speciale circolare agli uffici dipendenti, ha richiamato vivamente tutti gli impiegati all'esatta osservanza delle prescrizioni in vigore, e dispone che non solo ogni ufficio di transito o di destino debba compilare per ogni disguido il verbale prescritto, ma che lo stesso verbale debba essere compilato eziandio da quegli uffici cui pervengono corrispondenze in ritardo o per altra via di quella normale.

Banca d'Italia. — Il Consiglio superiore della Banca d'Italia, si adunò ieri in Roma; udita la relazione dei sindaci sul bilancio e sul conto profitti e perdite, deliberò la distribuzione di un dividendo di L. 18 per azione ed il passaggio a conto nuovo della somma di L. 699,833,34.

Il Consiglio stabilì che l'assemblea generale degli azionisti abbia luogo in Roma il giorno 22 del prossimo mese di marzo.

Sospensioni di servizi ferroviari. — Si ha da Cagliari 17:

« Pioggie torrenziali cadute nella scorsa notte hanno causato l'interruzione di parecchi chilometri della linea ferroviaria principale.

« Perciò il servizio della posta e dei passeggieri è sospeso ».

— La Direzione dell'esercizio delle Ferrovie del Mediterraneo comunica:

« Per la notevole affluenza di arrivi, le stazioni di Quarona e di Avigliana si trovano ingombre.

« Si è quindi dovuto disporre perchè nei giorni 19, 20 e 21 del corrente ed in tutte le stazioni del 1° Compartimento venga sospesa l'accettazione delle spedizioni a piccola velocità, a vagone completo, dirette alle due stazioni suddette, eccezione fatta per le spedizioni destinate al dinamitificio Nobel di Avigliana, che ha una ferrovia con allacciamento ».

Marina militare. — Col 21 corr. passerà in armamento ridotto a Spezia la R. nave *Città di Milano*, al comando del capitano di corvetta, Belmondo Caccia. La suddetta nave per gli effetti amministrativi passerà in armamento il giorno della sua partenza da Spezia, che sarà stabilito dal comandante in capo del primo dipartimento marittimo.

— Ieri è giunta a Portoferraio la R. nave Scuola mozzi *Chioggia*, che fu colta da forte temporale durante la traversata ed ebbe sfondata ed asportata dal mare l'opera morta.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Trojan Prince*, della P. L., giunse il giorno 15 a New-York. Ieri l'altro partirono da Rio-Janeiro per Genova i piroscafi *Manilla*, della N. G. I., e *Città di Genova*, della Veloce; giunse a Rio-Janeiro il piroscafo *Duchessa di Genova*, pure della Veloce. Ieri il piroscafo *Duca di Galliera*, della Veloce, partì da Las Palmas per Genova e stamane il piroscafo *Trave*, del N. L., è partito da Genova per New-York.

ESTERO.

La produzione dello zucchero di barbabietola in Spagna. — In tutta la penisola vi sono 48 fabbriche di zucchero di barbabietola. Durante la campagna saccarifera 1900-901 sono entrate in quelle fabbriche 289,000,000 di chilogrammi di barbabietole, che hanno dato 14,000,000 di chilogrammi di zucchero, superando rispettivamente di 24 milioni e di 5 milioni la precedente campagna. La Spagna possiede inoltre importanti piantagioni di canna da zucchero, la cui coltura riesce benissimo in certe regioni dell'Andalusia; il loro rendimento annuale è valutato a 20,000 tonnellate di zucchero all'incirca che è consumato quasi nella totalità del paese allo stato grezzo. Il prezzo dello zucchero è notevolmente alto in Spagna, causa il relativo regime doganale.

La navigazione tra Amburgo e l'Australia. — Il traffico fra questa e quel porto è aumentato considerevolmente, come può giudicarsi dalle cifre seguenti:

Mentre infatti nel 1900 erano giunti ad Amburgo provenienti dall'Australia e dalle isole australiane 29 navi con 72,000 tonnellate di registro (di cui 25 con 69,000), nel 1901 ve ne arrivarono 51 con 141,000 tonnellate (di cui 45 con 135,000).

La produzione dei diamanti nella Guyana inglese. — La produzione dei diamanti nel 1901, in confronto di quella dell'oro diminuita, si è andata notevolmente accrescendo. Nell'annata entrarono al Dipartimento delle miniere non meno di 47,574 diamanti di ogni specie, e le esportazioni furono valutate a 56,056 milioni di dollari. Questa produzione deriva specialmente dal distretto di Mazaruni, il più ricco di tutti. In questo distretto furono concesse 716 locazioni con un'area di 19,000 acri; in quello di Potaro si contano 202 locazioni con un'area di 5000 acri.

L'esportazione della lana dall'Uruguay. — L'esportazione della lana da Montevideo per l'anno terminato il 31 ottobre scorso ammontò a balle 84,491 di 500 chilogrammi ciascuna. Di questo totale, 7187 furono spedite in Inghilterra (Liverpool).

Scoperta di resti gallo-romani. — Si ha da Marsiglia: L'abate Dercier, curato di San Goursard, avendo intrapreso degli scavi sul monte Souer, ha fatto un'importante scoperta archeologica.

A circa metri 1.50 di profondità è stato messo allo scoperto un campo fortificato gallo-romano, ben conservato, e tre costruzioni, quasi intatte, contenenti urne funerarie, vasellame e scheletri.

In una di queste costruzioni sono state trovate molte monete, in quattro delle quali si può leggere chiaramente il nome di Nerone. Vi è pure una moneta di Augusto dell'anno 12 prima dell'èra cristiana; varie medaglie, lancie galliche e romane, ecc.

Questi scavi — i quali hanno sollevato grande curiosità — saranno continuati.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BAKU, 17. — Si crede che, in seguito al terremoto di Chemakha, vi siano 2000 vittime e 4000 case distrutte.

Nel distretto di Kemakha 34 villaggi sono stati danneggiati.

Presso il villaggio di Marassa un vulcano è in azione.

PARIGI, 17. — *Camera dei deputati*. — *(Seduta antimeridiana)*. — S'intraprende la discussione del bilancio dei culti.

Breton presenta un emendamento, il quale chiede una riduzione di cento franchi per indicare la volontà della Camera di sopprimere il bilancio dei culti nel 1903.

Il presidente del Consiglio, Waldeck-Rousseau, fa osservare che non può prendere alcun impegno pel 1903.

L'emendamento Breton è respinto, con 335 voti contro 172.

Si approvano indi parecchi capitoli del bilancio.

Si annulla l'elezione di Duchesnois, ex sotto-prefetto di Valognes, il quale si era dimesso meno di sei mesi prima della sua elezione.

Durante la discussione il presidente del Consiglio, Waldeck-Rousseau, dichiara che un cittadino condannato dai tribunali alla perdita dei diritti civili non può essere ammesso a presentare la propria candidatura.

Tale dichiarazione si riferisce indirettamente ai condannati dall'Alta Corte di giustizia.

TRIESTE, 17. — Nella scorsa notte e nella mattina l'ordine non fu più turbato.

La città riprese il suo aspetto normale.

In tutti gli stabilimenti del Punto Franco e delle ferrovie si lavora.

Anche i fuochisti del Lloyd hanno ripreso il servizio. I negozi sono aperti.

Il tram elettrico è tornato a circolare da mezzogiorno, dopo essere state fatte molte riparazioni alla conduttura elettrica.

Alcuni individui sospetti di anarchismo furono arrestati durante la notte.

Si è aggravato lo stato di tre feriti gravemente, ricoverati nello ospedale; altri 25 feriti migliorano.

Il deputato Ellendogen è partito.

Durante la notte arrivarono nel porto tre navi da guerra austro-ungariche.

Anche nella provincia regna perfetta calma.

MADRID, 17. — Ieri vi furono 44 *meetings* di operai a Barcellona.

Il *Liberal*, parlando dello sciopero di Barcellona, dice che la situazione è gravissima.

Lo sciopero generale vi sarebbe imminente. I fabbri, i muratori, i carpentieri, i fornai, i bottai, gli scultori, i pittori, gli scaricatori ed i commessi di farmacia avrebbero già aderito allo sciopero.

PARIGI, 17. — *Camera dei deputati* — *(Seduta pomeridiana)*. — Continua la discussione del bilancio dei culti.

Bérard, relatore, e Cambron, deputato della Savoia, dicono che i vescovati della Savoia non sono tra quelli stabiliti dal Concordato.

Quando la Savoia si unì alla Francia non impose affatto la conservazione dei vescovati.

Jourt, altro deputato della Savoia, esprime il convincimento contrario.

I Savoiardi hanno diritto di conservare il clero che avevano prima del 1860.

Il presidente del Consiglio, Waldeck-Rousseau, dichiara di avere ottenuto dalla Commissione del bilancio la rinuncia alla proposta di soppressione dei relativi stanziamenti nel bilancio.

Vengono quindi votati i crediti stanziati in bilancio.

MADRID, 17. — Dispacci da Barcellona dicono che la situazione colà si fa sempre più grave.

I carrettieri, gli operai del porto ed i tipografi si sono posti in isciopero. I giornali non si pubblicano.

Vi furono alcuni conflitti tra scioperanti e la forza pubblica. Vi sono parecchi feriti.

È stato proclamato lo stato d'assedio.

LONDRA, 17. — *Camera dei Comuni*. — Rispondendo ad analoga interrogazione, il Segretario parlamentare dell'Ammiragliato, Forster, dichiara che Wei-hai-wei sarà ancora utilizzata in molti casi come stazione navale. La decisione presa di sospendere la costruzione delle fortificazioni fu motivata da ragioni puramente strategiche.

Carlo Dilke chiede al ministro delle Colonie, Chamberlain, se abbia intenzione di dare schiarimenti alla Camera sulla situazione del Bornu e sulla morte di Fad-el-Allah.

Il ministro delle Colonie, Chamberlain, risponde che gli mancano ancora informazioni sufficienti per presentare alla Camera schiarimenti precisi. Appena terminata l'inchiesta ordinata in proposito, vedrà se potrà riferirne i risultati.

Il ministro della guerra, Brodrick, rispondendo ad un'interrogazione rivoltagli, dichiara che il processo contro il comandante boero, Kruitzinger, comincierà sabato, e che il generale lord Kitchener si adoprerà perchè sia resa giustizia. Sarà concesso a Kruitzinger ogni mezzo per procurarsi i testimoni a difesa.

TRIESTE, 17. — È giunto al podestà un dispaccio del ministro del commercio, il quale comunica che il Governo marittimo venne autorizzato a disporre, nel modo che riterrà più opportuno, circa la riduzione del servizio di guardia a bordo dei piroscafi per gli equipaggi, compresi i fuochisti.

I funerali dell'agente di polizia, che fu ucciso sabato, hanno avuto luogo stasera, e vi hanno preso parte i parenti, il luogotenente ed il Capo della polizia, gl'impiegati della luogotenenza e dell'ufficio di polizia, ed un distaccamento di agenti.

La giornata è trascorsa perfettamente calma.

MADRID, 17. — *Camera dei deputati*. — Il ministro dell'interno, Gonzalez, rispondendo alle interrogazioni rivoltegli sui disordini di Barcellona, dichiara che stamane numerosi gruppi di scioperanti percorsero le vie di quella città, scagliando sassi contro le fabbriche ed attaccando la forza pubblica. In presenza della gravità della situazione, le autorità proclamarono l'applicazione della legge marziale.

Il ministro legge quindi un progetto di legge che chiede alla Camera l'autorizzazione di sospendere le garanzie costituzionali nella provincia di Barcellona.

Castellanos dice che la situazione a Barcellona si è fatta più grave e deplora che il Governo non abbia mostrato maggiore energia.

Aggiunge che si dovevano proibire i *meetings*, nei quali s'incitava alla rivolta.

Il ministro dell'interno risponde che il prefetto di Barcellona non poteva inviare commissari di polizia nei 72 *meetings* che si tennero contemporaneamente nella città.

Dato dichiara, a nome dei conservatori, di dare appoggio al Governo per il mantenimento dell'ordine.

MADRID, 17. — Gli uffici della Camera, convocati d'urgenza, si sono riuniti ed hanno eletto la Commissione che dovrà riferire sul progetto per la sospensione delle garanzie costituzionali nella provincia di Barcellona.

Il *Liberal* dice che nelle sfere ufficiali si smentisce che il Governo abbia l'intenzione di abolire l'*affidavit* pel debito esterno.

Il principio della soppressione dell'*affidavit* è preconizzato dalla stampa finanziaria, quantunque si ammetta che il suo primo effetto sarebbe l'aumento del cambio.

MADRID, 17. — *Senato*. — Si approva il progetto di legge pel pagamento in oro dei dazi doganali.

Labra svolge un'interpellanza al Governo circa gli sforzi della Francia e dell'Inghilterra per assicurare lo loro influenza nel Marocco.

Il ministro degli affari esteri, duca di Almodovar, risponde che le voci sparse in proposito sono infondate. Soggiunge che il Governo spagnuolo è più interessato di qualsiasi altro a quanto concerne il Marocco. Le altre Nazioni vi hanno interessi materiali; ma la Spagna, stabilitavi da secoli, ha pieno diritto d'intervento. La Spagna non vuole fare conquiste; ma assicurare lo sviluppo dei territori da essa posseduti sulla costa dell'Africa.

MADRID, 18. — La Commissione della Camera ha approvato la relazione sul progetto di legge per la circolazione fiduciaria.

YALTA, 18 — Lo stato di salute di Leone Tolstoi è leggermente migliorato.

BELGRADO, 18. — Il Governo ha ricevuto la partecipazione ufficiale che il ministro degli affari esteri del Montenegro, Vukovitch, arriverà prossimamente a Belgrado con una missione confidenziale del Principe Nicola e che rimetterà a Re Alessandro una lettera autografa di S. A. R.

BARCELLONA, 18. — Causa le dimostrazioni avvenute, le truppe occupano i punti principali della città.

Vi furono ieri conflitti tra i soldati e gli scioperanti nella Piazza Catalogna. Un battaglione di cacciatori a piedi fu costretto a formare il quadrato. Sono segnalati 3 morti e 35 feriti, di cui 9 gravemente.

La calma fu quindi ristabilita. Pattuglie di soldati percorrono le strade.

WASHINGTON, 18. — La Camera dei Rappresentanti ha approvato all'unanimità un progetto di legge per soppr. mere le imposte stabilite all'epoca della guerra ispano-americana.

LONDRA, 18. — La lista delle perdite degli Inglesi nell'Africa del Sud, pubblicata dal *War Office*, constata che gl'Inglesi ebbero realmente 29 morti, non 12, nello scontro di Kuycher-Bochrand. Quattro ufficiali sarebbero fra i morti.

Il generale lord Kitchener telegrafa da Pretoria che i rapporti pervenutigli da diverse colonne segnalano 17 Boeri morti, 10 feriti, 107 prigionieri e 138 sottomessi. Gl'Inglesi presero 86 fucili e 4500 capi di bestiame. I distretti del Centro della Colonia del Capo sono completamente liberi dai Boeri.

NEW-YORK, 18. — Il Senato ratificò, senza emendamenti, il trattato relativo all'acquisto delle Antille danesi.

YOKOHAMA, 18. — Il principe Konoye, presidente della Camera dei Pari, pronunziò un discorso, approvando il trattato di alleanza fra l'Inghilterra ed il Giappone, e dichiarando che il partito dell'Unione nazionale rimarrà costituito per sorvegliare la soluzione della questione della Manciuria.

BERLINO, 18. — La Commissione del Reichstag, incaricata di esaminare il progetto di legge per la nuova tariffa doganale, ha eletto all'unanimità suo presidente, Rettich, conservatore.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 17 febbraio 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . 752,4.

Umidità relativa a mezzodì . . . . 56.

Vento a mezzodì . . . . SE moderato.

Cielo . . . . nuvoloso.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 10°.6 / Minimo 5°5 }

Pioggia in 24 ore . . . . mm. 7.0.

Li 17 febbraio 1902.

In Europa: pressione minima di 742 sul mar Bianco, massima di 776 sulla Russia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di circa 2 mm. in Sardegna, stazionario sul Veneto, salito altrove fino a 8 o 9 mm. sul versante Tirrenico inferiore; temperatura diminuita, tranne che al NW e sul Veneto; pioggie numerose ed abbondanti, specialmente in Val Padana e versante medio Adriatico; nevicate in Piomonte, Lombardia, Emilia, sull'Appennino inferiore e sui monti della Sicilia; venti forti del 1° quadrante sul Veneto, Emilia e Toscana; meridionali altrove; alto Adriatico e medio Tirreno agitati.

Stamane: cielo vario sul versante Tirrenico e Sicilia, nuvoloso altrove, piovoso in Val Padana e Sardegna; venti moderati o forti settentrionali sull'alta Italia, meridionali altrove; mare agitato sull'alto Adriatico, intorno all'Elba e sulla Sardegna.

Barometro: massimo a 759 lungo le Alpi e sull'Jonio, minimo a 751 in Sardegna.

Probabilità: venti moderati settentrionali sull'alta Italia, meridionali altrove; cielo quasi ovunque nuvoloso con alcune pioggie, specialmente al N e Sardegna; Tirreno alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 17 febbraio 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	1/2 coperto	mosso	9 7	4 8
Genova	coperto	legg. mosso	9 9	4 1
Massa Carrara	sereno	calmo	9 7	4 9
Cuneo	coperto	—	1 7	—
Torino	piovoso	—	4 0	0 0
Alessandria	piovoso	—	5 9	0 9
Novara	piovoso	—	3 9	— 0 3
Domodossola	coperto	—	5 6	— 0 5
Pavia	piovoso	—	7 1	0 5
Milano	piovoso	—	7 4	1 1
Sondrio	nebbioso	—	4 3	1 5
Bergamo	coperto	—	5 7	1 0
Brescia	piovoso	—	8 6	2 8
Cremona	piovoso	—	7 5	3 4
Mantova	coperto	—	7 2	3 0
Verona	piovoso	—	8 4	4 0
Belluno	nebbioso	—	4 7	2 1
Udine	coperto	—	6 4	2 8
Treviso	coperto	—	6 9	1 2
Venezia	coperto	agitato	6 7	2 2
Padova	coperto	—	7 0	3 4
Rovigo	coperto	—	10 0	3 0
Piacenza	coperto	—	7 8	1 0
Parma	coperto	—	7 3	1 6
Reggio Emilia	coperto	—	8 5	2 2
Modena	coperto	—	8 4	2 2
Ferrara	coperto	—	8 2	3 4
Bologna	3/4 coperto	—	8 8	4 2
Ravenna	3/4 coperto	—	11 3	6 7
Forlì	3/4 coperto	—	10 8	4 6
Pesaro	coperto	agitato	11 8	6 0
Ancona	piovoso	mosso	13 2	6 9
Urbino	coperto	—	9 7	5 9
Macerata	coperto	—	11 5	4 9
Ascoli Piceno	coperto	—	—	—
Perugia	1/4 coperto	—	11 2	6 2
Camerino	1/2 coperto	—	—	—
Lucca	sereno	—	12 2	6 7
Pisa	sereno	—	12 2	6 0
Livorno	sereno	mosso	11 6	5 0
Firenze	sereno	—	10 6	6 9
Arezzo	sereno	—	9 9	5 7
Siena	sereno	—	8 6	5 8
Grosseto	sereno	—	8 3	1 4
Roma	1/2 coperto	—	13 9	9 8
Teramo	coperto	—	14 9	6 8
Chieti	coperto	—	13 8	2 4
Aquila	sereno	—	9 4	4 8
Agnone	sereno	—	8 6	5 0
Foggia	sereno	—	18 0	11 0
Bari	3/4 coperto	legg. mosso	16 0	10 2
Lecce	coperto	—	18 9	11 3
Caserta	1/2 coperto	—	15 1	10 2
Napoli	sereno	legg. mosso	13 8	9 6
Benevento	sereno	—	14 5	9 0
Avellino	1/4 coperto	—	13 2	8 3
Caggiano	sereno	—	10 1	6 7
Potenza	sereno	—	10 0	6 6
Cosenza	sereno	—	16 0	9 0
Tiriolo	sereno	—	12 3	1 0
Reggio Calabria	3/4 coperto	calmo	13 6	9 8
Trapani	1/2 coperto	calmo	17 1	9 1
Palermo	sereno	agitato	18 4	9 0
Girgenti	3/4 coperto	mosso	15 4	7 1
Caltanissetta	sereno	—	15 0	7 2
Messina	coperto	calmo	18 0	13 4
Catania	1/4 coperto	calmo	16 4	11 6
Siracusa	1/4 coperto	calmo	17 0	9 5
Cagliari	piovoso	mosso	13 0	5 0
Sassari	coperto	—	10 3	2 5

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. — Tipografia delle Mantellate. — RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*